

386.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLDRINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	22659	ASSANTE	22685
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	22659	BORTOLANI	22665
Disegni di legge:		CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	22663, 22665, 22667, 22668, 22671, 22673, 22674, 22680, 22682
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	22704	DE' COCCI	22681
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	22705	GIRARDIN, <i>Relatore</i>	22660, 22663, 22665, 22666, 22667, 22668, 22669, 22671, 22673, 22674, 22682, 22685
(<i>Presentazione</i>)	22662, 22666	LUCIFREDI	22664, 22665
Proposte di legge:		MANCUSO	22663
(<i>Annunzio</i>)	22659	OLIVI, <i>Relatore per la I Commissione</i>	22669, 22675, 22679
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	22704	PEGORARO	22675, 22680
(<i>Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	22659	SERVELLO	22663, 22665, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22671, 22672, 22682, 22685
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		STELLA	22664
FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni in materia di cave e torbiere (813);		TARABINI	22674
GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039)	22660	Interrogazioni (Annunzio)	22705
PRESIDENTE	22660, 22665	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Restituzione di atti)	22704
ALESI	22663, 22664, 22665, 22666, 22667, 22668, 22669, 22670, 22672, 22673, 22681, 22682	Inversione dell'ordine del giorno:	
		PRESIDENTE	22688
		Votazione segreta mediante procedimento elettronico	22683, 22686

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

PAG.	PAG.
Votazioni segrete mediante procedimento elettronico di progetti di legge:	
FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813); GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);	zionali del 25 febbraio 1961 per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) (<i>approvato dal Senato</i>) (3105);
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 (3621);	Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 (3620);
BORTOLANI ed altri; BARDELLI ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione (<i>già approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (3235-2208-B);	Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illegittima importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 (3550);
Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori, e dei protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966 (<i>approvato dal Senato</i>) (2540);	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973 (<i>approvato dal Senato</i>) (3825);
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 7 febbraio 1970: Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e Protocollo addizionale alle Convenzioni stesse; Protocollo concernente le contribuzioni alle spese dell'Ufficio centrale degli Stati partecipanti alle Convenzioni interna-	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 (3785);
	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974, e dello Scambio di Note nella stessa data (3786) 22688
	Ordine del giorno della seduta di domani 22705

La seduta comincia alle 16,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Malfatti e Negrari sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BANDIERA: « Interpretazione autentica della legge 9 ottobre 1971, n. 824: " Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati " » (3868).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla IV Commissione permanente (Giustizia) in sede legislativa:

« Estensione in favore del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno

1975 » (3849) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa IV Commissione (Giustizia), e trasferita in sede legislativa, con il parere della I e della V Commissione, la seguente proposta di legge attualmente assegnata alla I Commissione in sede referente, vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 3849:

LAPENTA: « Modifica dell'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato » (3733).

**Trasferimento di un progetto di legge
dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la VIII Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

Senatori TERRACINI e PIERACCINI: « Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2251).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fracanzani ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813); Girardin ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri: Legge-cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere; e Girardin ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 26 giugno ultimo scorso è stato iniziato l'esame degli articoli nel nuovo testo della Commissione e sono stati svolti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Qual è il parere della Commissione su tali emendamenti?

GIRARDIN, *Relatore*. L'emendamento Mancuso 1. 3 ripropone lo strumento della concessione al posto di quello dell'autorizzazione sul quale è fondata tutta l'articolazione del testo in discussione. Si tratta di un emendamento fondamentale e pregiudiziale nei confronti di tutta la legge, e credo che sia opportuno fare qualche ulteriore considerazione in questa materia.

Naturalmente, essendosi la maggioranza della Commissione pronunciata contro l'emendamento, il mio parere su di esso è negativo. Desidero però richiamare l'attenzione dei colleghi sul sistema che è stato introdotto in questo testo legislativo, e cioè un sistema misto fra l'autorizzazione e la concessione. I colleghi della Commissione, e soprattutto quelli del Comitato ristretto, sanno che, anche se il testo al nostro esame è fondato sull'autorizzazione, praticamente vi è inserito anche il concetto della concessione che, d'altra parte, non è estraneo anche alla legislazione vigente: già la legge del 1927 prevedeva infatti, come noi prevediamo, che in caso di mancato o insufficiente sfruttamento della cava, il Ministero allora, e oggi la regione, possa dare in concessione, cioè con il passaggio al patrimonio indisponibile della regione stessa, il territorio sul quale insiste la cava.

Inoltre, quando noi abbiamo previsto, sempre all'articolo 1, che le autorizzazioni devono essere rilasciate nell'ambito di piani pluriennali predisposti dalle regioni in base alla natura geologica del suolo e in virtù dei poteri ad esse spettanti sull'assetto del territorio, credo che veramente abbiamo legato alla organizzazione del territorio stesso — dando pieni poteri alle regioni nel delimitare le zone — gli strumenti da utilizzare poi per l'attuazione di questi dei piani pluriennali. Ora, questi strumenti dell'autorizzazione e della concessione sono operativi e, nel caso della autorizzazione, danno in materia una maggiore elasticità di intervento e di gestione agli organi regionali competenti. In particolare, la concessione resta, come strumento operativo della regione, quando, come ricordavo prima, l'interesse pubblico non sia stato rispettato, secondo le regole dettate dalla legge regionale.

Il fatto di avere introdotto, all'articolo 8, norme che impediscono la speculazione sulle aree da parte dei proprietari che intendono affittare o vendere i suoli — questo è previsto dall'articolo 8 e dall'articolo aggiuntivo 8. 01 presentato dal « Comitato dei nove » — a un terzo esercente, completa il quadro delle garanzie previste per assicurare una disciplina guidata dalla pubblica autorità, senza gravare direttamente sulla regione; lo strumento della concessione potrebbe ipotizzare il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della regione. Ma le esperienze in materia di gestione del demanio pubblico sono tali da non incoraggiare l'ampliamento del sistema, quando esistono altri strumenti che possono dare uguali garanzie, come l'autorizzazione che noi abbiamo prevista.

Tra i tanti pareri che abbiamo raccolto, in sede di Commissione e di Comitato ristretto, su questa materia, mi permetto di citarne uno che mi sembra autorevole, che proviene da un organo ufficiale e non da persone, da giuristi o studiosi; mi riferisco al parere espresso dal consiglio superiore delle miniere presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Leggerò soltanto la parte relativa all'aspetto giuridico: « Limitando la propria valutazione al profilo strettamente giuridico, il consiglio osserva che il regime della disponibilità della cava e della torbiera da parte del proprietario del suolo poggia essenzialmente sulla considerazione che, a differenza delle miniere, le cave co-

stituiscono un bene non agevolmente distinguibile dal suolo, in quanto il materiale che se ne estrae è pressoché integralmente utilizzato nella sua struttura originaria. Trattasi, in definitiva, di sostanze molto diffuse (il calcare) la cui utilizzazione è legata a condizioni transeunti e di rilievo locale; e la stessa individuazione del bene « cava », distinto dal bene « suolo », avviene per effetto dell'inizio dell'attività estrattiva, non essendo dato compiere una caratterizzazione *a priori* delle cave in funzione di particolari qualità del materiale estrattivo, posto che qualunque materiale calcareo è suscettibile di una utilizzazione.

D'altra parte, l'attuale disciplina che prevede l'espropriazione della cava e della torbiera nel caso che il proprietario non ne intraprenda la coltivazione o non dia ad essa sufficiente sviluppo, si è dimostrata più che idonea a garantire l'interesse pubblico connesso a tale attività, creando utili incentivi all'iniziativa dei proprietari.

Il consiglio, pertanto, esprime l'avviso che il mutamento del regime giuridico delle cave e delle torbiere non sia né giustificato da particolari esigenze emerse dall'esperienza, né da particolari motivi d'interesse pubblico, laddove l'adozione del principio della demanialità potrebbe alterare notevolmente il contenuto stesso del diritto di proprietà in relazione all'elevata difficoltà di individuazione del bene « cava » e alla conseguente sostanziale generalizzazione della proprietà demaniale che conseguirebbe alla generica affermazione dell'appartenenza al patrimonio indisponibile della regione delle cave e delle torbiere ».

Ho voluto leggere questa parte del parere del Consiglio superiore delle miniere per dire che, evidentemente, essendo, in ogni caso, la nostra, una scelta di carattere politico, non può prescindere da riferimenti di carattere tecnico e giuridico. Ho voluto, pertanto, dire un « no » motivato a questo emendamento, ed anche all'emendamento Mancuso 1. 5, perché esso non è altro che una forma diversa di presentazione del regime di concessione.

Per quanto riguarda invece l'emendamento Chanoux 1. 1, che ha trovato il consenso di tutto il « Comitato dei nove », e che si propone di correggere una carenza legislativa relativamente ad alcune regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, che non aveva previsto nel suo

statuto come competenza primaria un'attività legislativa in materia di cave e torbiere, esprimo parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario all'emendamento Mancuso 1. 4. Per quanto riguarda l'emendamento Alesi 1. 8, esprimo parere contrario, perché tale emendamento riprende una materia prevista successivamente al punto c). Parere contrario esprimo anche in relazione all'emendamento Alesi 1. 9, perché ritengo che la ricerca necessiti della stessa disciplina dell'autorizzazione, così come avviene per la coltivazione delle cave stesse. Nella discussione sulle linee generali, l'onorevole Servello aveva parlato addirittura della mancanza, in questa proposta di legge di una disciplina specifica del permesso per la ricerca; noi abbiamo invece ritenuto che questa debba essere soggetta allo stesso tipo di autorizzazione regionale occorrente per la coltivazione.

Il parere è contrario anche per l'emendamento Alesi 1. 13, perché, per quanto riguarda la soppressione delle parole « è personale », essa è altresì prevista dall'emendamento 1. 2 del Comitato dei nove, che ristrutturava tutta la parte relativa alla revoca dell'autorizzazione; infatti, esso prevede che debba esservi un « provvedimento motivato dei competenti organi della regione » e che sia seguita la stessa procedura — nell'emendamento abbiamo usato la parola procedimento, e ci è stato detto che il termine non è dei migliori — « per il rilascio previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge ». Insisto, dunque, su questo emendamento.

L'emendamento De Marzio 1. 6 è a nostro parere assorbito dall'emendamento 1. 2; lo stesso dicasi per gli emendamenti Alesi 1. 11 e Tassi 1. 22, per i quali esprimo, in ogni caso, parere contrario. Anche l'emendamento Alesi 1. 14 può ritenersi assorbito nell'emendamento 1. 2: esprimo comunque su di esso parere contrario.

Parere contrario esprimo anche all'emendamento Alesi 1. 15, perché nella legislazione amministrativa italiana è implicito il criterio del « previo adeguato risarcimento »; comunque, su tale aspetto abbiamo lungamente discusso in sede di « Comitato dei nove ». Anche sull'emendamento Alesi 1. 16 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 21 vorrei pregare i colleghi Stella, Prearo e Bortolani che lo hanno presentato, forse

presi da una preoccupazione che può essere comune a tutti noi, di ritirarlo per non precludere l'interpretazione che tenterò di dare di tutta la tematica di questo testo legislativo. Tale emendamento prevede che il materiale ricavato dalla lavorazione del terreno sul quale deve essere insediata una cava possa essere utilizzato indipendentemente dall'autorizzazione. Ritengo che ciò sia ovvio, nel senso che tale materiale non rientra in quello da escavazione a fini industriali e commerciali e, in ogni caso, le pietre o il pietrisco che possano essere rinvenuti nel terreno di proprietà di chi voglia utilizzarli per la costruzione della propria casa, evidentemente possano essere utilizzati indipendentemente dall'autorizzazione della regione. Pertanto, questa utilizzazione di pietre e di materiale vario trovato nell'ambito della proprietà in cui viene costruita la casa non è da considerarsi cava, e il materiale stesso può essere dunque utilizzato dall'interessato senza alcuna autorizzazione. Voler introdurre un emendamento specifico in questa che è — vorrei ricordarlo ancora una volta — una legge-cornice che quindi non deve essere troppo minuziosamente dettagliata, mi pare che non sia opportuno. Comunque, suggerirei ai presentatori dell'emendamento di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che, credo, potrebbe essere accolto dal Governo.

Esprimo parere negativo all'emendamento Alesi 1. 17, che propone di sopprimere la lettera e) che riguarda i piani pluriennali.

Per quanto riguarda l'emendamento Alesi 1. 18, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario. Mi rimetto invece all'Assemblea per quanto riguarda lo emendamento Alesi 1. 12, che propone di aggiungere alla lettera e), dopo le parole « l'autorizzazione » le parole « concessa al proprietario »; il concetto, a parere della maggioranza della Commissione, è sottinteso, ma queste parole si possono comunque aggiungere *ad abundantiam*, per meglio chiarirlo. Esprimo parere contrario agli emendamenti Alesi 1. 19 ed 1. 20. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 1. 7, vale lo stesso discorso fatto a proposito dell'emendamento Alesi 1. 12, che è ad esso identico. Insisto sull'emendamento 1. 10 del « Comitato dei nove » che contiene una specificazione ulteriore del concetto che si voleva esprimere nel testo presentato all'esame della Camera. Esprimo parere contrario all'emendamento Tassi 1. 23, per le medesime ragioni che mi hanno por-

tato ad esprimere parere contrario nei confronti degli emendamenti presentati dall'onorevole Alesi in materia di indennizzo, e parere contrario anche all'emendamento Tassi 1. 24, per le ragioni che più volte ho chiarito in Commissione ed anche in aula in sede di replica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario nei confronti degli emendamenti Mancuso 1. 3 e Mancuso 1. 5, mentre esprime parere favorevole nei confronti dell'emendamento Chanoux 1. 1. Parere contrario devo esprimere poi per quanto riguarda gli emendamenti Mancuso 1. 4, Alesi 1. 8, Alesi 1. 9, Alesi 1. 13. Parere favorevole esprimo nei confronti dell'emendamento 1. 2 del « Comitato dei nove », mentre parere contrario esprimo nei confronti degli emendamenti De Marzio 1. 6, Alesi 1. 11, Tassi 1. 22, Alesi 1. 14, Alesi 1. 15. L'emendamento Alesi 1. 16 risulterà precluso se sarà accolto l'emendamento Alesi 1. 13, nei confronti del quale ho comunque espresso parere contrario. Il Governo si rimette poi all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Stella 1. 21, mentre esprime parere contrario per gli emendamenti Alesi 1. 17 ed Alesi 1. 18. Parere favorevole per quanto riguarda l'emendamento Alesi 1. 12, mentre il parere è contrario per gli emendamenti Alesi 1. 19 ed 1. 20. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 1. 7, lo stesso risulterà assorbito dall'emendamento Alesi 1. 12, se quest'ultimo sarà approvato. Parere favorevole devo infine esprimere nei confronti dell'emendamento 1. 10 del Comitato dei nove, e parere contrario invece per quanto riguarda gli emendamenti Tassi 1. 23 ed 1. 24.

Presentazione di disegni di legge.

PEDINI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare a nome del ministro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

del lavoro e della previdenza sociale, i disegni di legge:

« Garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori della edilizia e affini »;

« Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche »

Mi onoro presentare altresì, a nome del ministro degli affari esteri, i disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione per il regolamento della pesca nell'Atlantico del nord, adottata a Londra il 1° giugno 1967 »;

« Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 »;

« Modifica all'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante indennità integrativa al personale che, dopo il collocamento a riposo, continua nell'impiego presso Stati esteri, ovvero presso enti, organismi e tribunali internazionali ».

Mi onoro infine presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mancuso, mantiene i suoi emendamenti 1. 3, e 1. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MANCUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mancuso 1. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mancuso 1. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Chanoix 1. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Mancuso 1. 4 resta precluso a seguito delle precedenti votazioni.

Onorevole Alesi, mantiene i suoi emendamenti 1. 8, 1. 9 e 1. 13, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Alesi 1. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi 1. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi 1. 13.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1. 2 del « Comitato dei nove », accettato dal Governo.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. In sede di discussione degli emendamenti, avevo chiesto all'onorevole relatore di sostituire, a fini terminologici, la parola « motivi » con la parola « esigenze », dal momento che poco prima nell'emendamento è presente la parola « motivato ». Pertanto, l'inciso sonerebbe: « per sopravvenute esigenze », anziché: « per sopravvenuti motivi ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questa proposta dell'onorevole Servello?

GIRARDIN, Relatore. Ritengo che non vi sia differenza tra « motivi » ed « esigenze ». Pertanto, non ho nulla in contrario ad accettare questa precisazione dell'onorevole Servello.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il relatore, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 del « Comitato dei nove », così modificato.

(È approvato).

Restano così assorbiti gli emendamenti De Marzio 1. 6, Alesi 1. 11, Tassi 1. 22 e Alesi 1. 14.

Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 1. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'emendamento Alesi 1. 16 deve considerarsi precluso a seguito delle precedenti votazioni.

Passiamo all'emendamento Stella 1. 21. Il relatore ha pregato i presentatori di questo emendamento di ritirarlo. Il Governo si è rimesso all'Assemblea.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Desidero parlare nel presupposto che l'emendamento non venga ritirato; se, al contrario, venisse ritirato, lo farei mio e chiederei comunque di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Stella, ella insiste per la votazione di questo suo emendamento?

STELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucifredi.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto l'onorevole relatore ed il « Comitato dei nove » per le dichiarazioni che hanno fatto. A loro giudizio, il caso prospettato da questo emendamento non rientrerebbe nel provvedimento di legge e, quindi, non avrebbero fondamento i motivi per i quali l'emendamento stesso è stato presentato. Come ripeto, ringrazio l'onorevole relatore e ringrazio il « Comitato dei nove »; però mi permetto di ritenere che, a norma di legge, anche l'ipotesi degli scavi considerati vada ritenuta cava. Almeno, così si è sempre detto dagli

studiosi di questa materia, tra i quali ci sono anch'io, da data molto remota, perché ho scritto al riguardo quarant'anni fa, e la legislazione è rimasta immutata.

La preoccupazione che nasce in me al riguardo è semplicemente una, e credo sia al di fuori di qualunque considerazione politica, sicché possa essere accolta da chiunque, indipendentemente dai partiti, conosca le nostre campagne e, soprattutto, le nostre montagne e colline. Quando un contadino vuole, ad esempio, costruirsi la casa, una stalla, un pozzo o un muro di sostegno, per uno dei terrazzamenti dei nostri monti, nella maggior parte dei casi non si rivolge ad una impresa, ma lavora direttamente e si procura in proprio i mezzi materiali, comperandosi la calce, il cemento e le pietre. Queste pietre, nove volte su dieci, il coltivatore diretto le prende nel proprio terreno. C'è un angolo, nel suo fondo, in cui esiste un piccolissimo giacimento di pietre che in questa ipotesi viene utilizzato dal contadino. Che per estrarre dal proprio terreno pietre del valore di poche centinaia di migliaia di lire il contadino debba addirittura istruire una pratica presso l'ente regionale al fine di ottenere la relativa autorizzazione, sostenendo per questo una spesa assai superiore a quanto sarebbe necessario per procurarsi le pietre, non mi sembra sia una cosa opportuna, nei riguardi della povera gente delle nostre terre. È soltanto per questo che gli onorevoli firmatari hanno presentato l'emendamento, che invito caldamente l'Assemblea a volere accogliere.

Signor Presidente, se mi consente, vorrei dire che l'interpretazione fornita dalla Commissione è senz'altro autorevole, ma la mia esperienza di professore di diritto e di avvocato mi lascia molto scettico sul conto che del parere del « Comitato dei nove » avrà a tenere quel giudice di fronte al quale finirà sottoposto a giudizio il contadino che violi la norma di cui si tratta, e venga denunciato.

Ricordo altresì che fra i nostri contadini sono purtroppo molto frequenti le gelosie e le reciproche rivalità, per cui è alquanto probabile che ai giudici pervengano denunce di contadini nei confronti dei rispettivi vicini che estraggono pietre dai propri terreni, allo scopo di intralciarne l'opera. Voterò dunque a favore dell'emendamento, e ritengo che lo si possa accogliere senza ledere alcuno dei principi contenuti in questo provvido disegno di legge.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

GIRARDIN, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDIN, *Relatore*. Onorevole Lucifredi, ritengo valido il concetto che ella ha esposto, ma non mi pare esatta, anche in termini legislativi, la formulazione dell'emendamento presentato.

La Commissione propone quindi questa nuova formulazione dell'emendamento Stella 1. 21:

«Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-1) non costituisce esercizio di cava l'estrazione dal proprio fondo di materiale utilizzato esclusivamente per costruire la propria casa di abitazione e per opere agricole ».

PRESIDENTE. Onorevole Stella, o altro firmatario, accetta la formulazione proposta dalla Commissione?

BORTOLANI. Sì, signor Presidente.

LUCIFREDI. Anch'io accolgo la nuova formulazione della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stella 1. 21 nel nuovo testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Alesi, mantiene i suoi emendamenti 1. 17 e 1. 18, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Ritiro l'emendamento 1. 17 ed insisto invece per la votazione dell'1. 18, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Alesi 1. 18.

(È respinto).

Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 1. 12, accettato dal Governo e per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Onorevole Alesi, mantiene i suoi emendamenti 1. 19 e 1. 20, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Mantengo il primo e ritiro il secondo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Alesi 1. 19.
(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento De Marzio 1. 7.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, vorrei osservare che l'emendamento De Marzio 1. 7 è identico all'emendamento Alesi 1. 12, già approvato. Ritengo pertanto che esso debba considerarsi assorbito.

PRESIDENTE. No, onorevole Servello, l'emendamento di cui ella è cofirmatario non è identico all'emendamento Alesi 1. 12, perché si riferisce ad una parte della lettera e) che è successiva a quella cui si riferisce l'emendamento 1. 12. Stando così le cose, pregherei il relatore ed il Governo di esprimere nuovamente il loro parere sul suo emendamento.

GIRARDIN, *Relatore*. Avendo accettato l'emendamento dell'onorevole Alesi, la Commissione non può che essere contraria all'emendamento De Marzio 1. 7.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Servello?

SERVELLO. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del « Comitato dei nove » 1. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Servello, mantiene gli emendamenti Tassi 1. 23 e 1. 24, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Mantengo l'emendamento 1. 23 e ritiro l'altro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 1. 23.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

PEDINI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro di presentare, a nome del ministro della sanità, il disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore della sanità ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna si voterà a scrutinio segreto il presente progetto di legge e gli altri già discussi nei giorni scorsi. Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Si dia lettura dell'articolo 2.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le leggi regionali contengono le norme per il rilascio, la durata e la revoca del-

l'autorizzazione nonché le norme per l'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto per la loro localizzazione delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; stabiliscono l'ammontare della tassa di autorizzazione, proporzionandola alla superficie dell'area interessata e alle caratteristiche dei materiali ricavabili dal giacimento; prevedono termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: e la revoca.

2. 1.

Il Comitato dei Nove.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

GIRARDIN, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: proporzionandola alla superficie dell'area interessata, *aggiungere le parole:* in una misura in nessun caso superiore a quella stabilita dalle leggi in vigore per la concessione delle cave che fanno parte del patrimonio indisponibile della regione.

2. 3.

Alesi, Giomo.

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgerlo.

ALESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non si inserisce l'inciso « in una misura, in nessun caso, superiore a quella stabilita dalle leggi in vigore per la concessione delle cave che fanno parte del patrimonio indisponibile della regione » si potrebbe verificare molto facilmente il caso che le regioni non abbiano alcun limite per stabilire la misura della tassa. Inoltre potrebbe accadere che le regioni fissino per l'autorizzazione una tassa superiore a quella della concessione. Poiché il decreto presidenziale n. 121 del 1960 fissa per le concessioni una determinata tassa, noi proponiamo, con questo emendamento, che tale tassa in ogni caso non sia superiore a quella fissata per la concessione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La tassa di autorizzazione non potrà, comunque, essere superiore al canone di affitto previsto dall'articolo 8.

2. 2. De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.

SERVELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non ricordo male, mi sembra che sia intervenuto un accordo su questo emendamento. Infatti il Comitato dei nove, riunitosi dopo la discussione sulle linee generali, sembra abbia ritenuto questo emendamento opportuno, in quanto tende a fissare una tassa di autorizzazione collegata con il canone di affitto previsto all'articolo 8.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GIRARDIN, Relatore. Insisto sull'emendamento del « Comitato dei nove » 2. 1. Esprimo parere contrario all'emendamento Alesi 2. 3 e parere favorevole all'emendamento De Marzio 2. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Esprimo parere favorevole all'emendamento del « Comitato dei nove » 2. 1, parere contrario all'emendamento Alesi 2. 3 e parere favorevole all'emendamento De Marzio 2. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del « Comitato dei nove » 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, Segretario, legge:

« L'autorizzazione viene rilasciata dai competenti organi regionali, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il distretto minerario, la soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del genio civile, il corpo forestale dello Stato, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio, che debbono, entro sessanta giorni dalla richiesta, esprimere il loro parere, che, se non espresso, va ritenuto favorevole ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: esprimere il loro parere, *aggiungere la parola:* consultivo.

3. 1. De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.

SERVELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche su questo emendamento mi pare che vi fosse un accordo di massima, perché il contrasto era solo di natura formale. Da un punto di vista sostanziale, infatti, il Comitato dei nove riteneva che il parere non potesse essere che consultivo, però, dato che poteva rimanere qualche dubbio in proposito, avevo proposto di inserire esplicitamente il termine: « parere consultivo ». Questo evidentemente perché le regioni poi procedono se i pareri non vengono formulati.

Chiedo dunque al relatore e al Governo se non ritengano di rendere più esplicito il carattere consultivo di questi pareri

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

di cui indubbiamente la regione deve tener conto, ma che poi non possono ostacolare le decisioni dell'organo regionale competente, cioè della giunta regionale, anche al fine di valutare se sia opportuno o meno insistere per la votazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso il suddetto parere non ha carattere vincolante.

3. 2.

Alesi, Giomo.

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgerlo.

ALESI. Signor Presidente, il nostro emendamento ha la stessa finalità di quello presentato dai colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Evidentemente, come ha già detto il collega Servello, la norma non chiarisce se i pareri da richiedersi ai vari enti abbiano un carattere consultivo o vincolante. Noi riteniamo che, per ovvie ragioni, questo parere debba essere puramente consultivo e non vincolante. Pare anche a me, come ha detto il collega Servello, che nel corso dell'ultima discussione avvenuta nel Comitato dei nove il relatore avesse aderito a questa precisazione. La norma, ripeto, non dice nulla in proposito: in questa situazione come si deve interpretare il carattere di questo parere? È vincolante? È consultivo? Ecco perché si rende necessaria una precisazione: a questo proposito devo rilevare che la formulazione del nostro emendamento è nella sostanza identica a quella dell'emendamento De Marzio 3. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

GIRARDIN, Relatore. Signor Presidente, mi sembra pleonastico prevedere esplicitamente nel testo dell'articolo 3 che il parere debba ritenersi consultivo. Infatti, il parere è sempre consultivo, nel silenzio della norma, mentre, qualora fosse vincolante, occorrerebbe specificarlo, tanto più che l'articolo che si vorrebbe emendare recita: « debbono esprimere il loro parere, che, se non espresso, va ritenuto favorevole ». Quindi, ritengo che sia inutile aggiungere l'espressione « consultivo ».

Per questi motivi sono contrario all'emendamento De Marzio 3. 1 e all'emendamento Alesi 3. 2, di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime parere contrario sia all'emendamento De Marzio 3. 1, sia all'emendamento Alesi 3. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Servello, mantiene l'emendamento De Marzio 3. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. No, signor Presidente, lo ritiro e intendo spiegarne le ragioni.

Prendo atto delle dichiarazioni del relatore in base alle quali l'articolo 3 (« L'autorizzazione viene rilasciata dai competenti organi regionali, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il distretto minerario, la soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'ufficio del genio civile, il corpo forestale dello Stato, nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio, che debbono, entro sessanta giorni dalla richiesta, esprimere il loro parere, che, se non espresso, va ritenuto favorevole ») deve essere interpretato nel senso di attribuire al parere ivi previsto carattere puramente consultivo. Non insisto dunque per la votazione dell'emendamento De Marzio 3. 1, perché se questo venisse respinto potrebbe per lo meno assumere un valore « contestabile » da parte di qualche regione od anche da parte dei tribunali amministrativi regionali. Pertanto, prendo atto della dichiarazione del relatore e quindi dei componenti la maggioranza o la totalità del « Comitato dei nove »: avendo questo parere carattere consultivo e ritenendosi pleonastica l'aggiunta del termine « consultivo », ritiro l'emendamento, augurandomi naturalmente che non sorgano in altre sedi dubbi e perplessità di natura interpretativa.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello.

Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Lo ritiro per le stesse motivazioni espresse dal collega Servello, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Alesi. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ARMANI, Segretario, legge:

« Nel rilascio dell'autorizzazione di ricerca o coltivazione è data la precedenza, nell'ordine, al pieno proprietario del suolo, all'usufruttuario e all'enfiteuta o loro aventi causa a qualunque titolo ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

4. 1.

Alesi, Giomo.

Aggiungere, in fine, le parole: L'ordine di preferenza tra gli altri richiedenti aventi titolo viene stabilito secondo i principi previsti da legge regionale.

4. 2.

Alesi, Giomo.

L'onorevole Alesi ha facoltà di illustrarli.

ALESI. Noi chiediamo in via principale la soppressione dell'articolo 4 perché, se è vero che nel regime di concessione è logico seguire il principio della priorità, non ci sembra che questa logica debba essere applicata anche alle autorizzazioni. Non si comprende, infatti, a chi debba essere data la priorità, essendo nel regime di autorizzazione legittimato attivamente soltanto il proprietario del suolo o un terzo avente causa a qualunque titolo.

In via subordinata, con l'emendamento 4. 2, noi chiediamo che l'ordine di preferenza tra gli altri richiedenti aventi titolo venga stabilito secondo principi fissati con legge regionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la parola: pieno, *e sostituire le parole:* all'usufruttuario e all'enfiteuta, *con le parole:* al titolare di altro diritto reale sul terreno.

4. 3.

Tassi, Servello.

SERVELLO. Signor Presidente, ritengo che l'onorevole Tassi abbia già svolto esaurientemente questo emendamento nel suo

intervento in sede di discussione sulle linee generali. Mi è parso anche di capire che l'onorevole relatore fosse parzialmente d'accordo su questo emendamento, sia pure con una lieve modifica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

GIRARDIN, Relatore. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4. Poiché è presente l'onorevole Olivi, della Commissione affari costituzionali che ha esaminato in sede consultiva il provvedimento, se ella, signor Presidente, lo consente, gradirei che egli esprimesse il parere su questi emendamenti a nome della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Onorevole Olivi?

OLIVI. In sede di Commissione affari costituzionali è stato considerato anche questo aspetto del problema. La dizione del testo proposto dalla Commissione tende proprio a distinguere il pieno proprietario dal titolare di altri diritti reali. Evidentemente, non si può equiparare la situazione di chi è titolare di usufrutto e di chi, ad esempio, è titolare di un diritto reale di servitù. Per questo la dizione adottata dal « Comitato dei nove » mi sembra la più esatta e il parere non può che essere contrario a tutti gli emendamenti.

ALESI. E se ci sono più usufruttuari?

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, mantiene l'emendamento Tassi 4. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

SERVELLO. Signor Presidente, nutro un notevole rispetto per i costituzionalisti, e non voglio assolutamente avventurarmi in discussioni con loro. Ho però constatato che, nel corso della discussione sulle linee generali, l'onorevole Tassi ha bene spiegato l'opportunità, se non la necessità, di sopprimere l'aggettivo: « pieno » nell'articolo 4. Ho chiesto chiarimenti a legali e giuristi, che mi hanno precisato potersi fare a meno della dizione: « pieno proprietario ». Non voglio — ripeto — dar vita ad una disputa con i costituzionalisti qui presenti. Se ritengono valida la definizione di cui sopra, non ho nulla da eccepire nei confronti di questa loro convinzione. Non voglio, per altro, neppure infirmare l'impostazione data al problema dall'onorevole Tassi. Pertanto, non insisto per la votazione dell'emendamento. Ciò non toglie, però, che possono sorgere dubbi di costituzionalità circa una norma siffatta. Dopo di che, forse, sapremo la verità sulla pienezza della proprietà e, di conseguenza, sulla proprietà « non piena » che ugualmente crea — a mio avviso — dei diritti. Ripeto ancora una volta che i costituzionalisti della nostra Assemblea, sono, in ogni caso, al di sopra di qualsiasi sospetto. Mi rimetto, dunque, completamente al loro punto di vista e ritiro l'emendamento Tassi 4. 3.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Sono applicabili alle cave e alle torbiere, le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 e le altre norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato, i competenti organi regionali.

Qualsiasi ampliamento delle sostanze rientranti nella categoria delle miniere ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 lu-

glio 1927, n. 1443, deve essere stabilito mediante legge dello Stato previa consultazione con le regioni.

L'estrazione in zona di demanio pubblico statale o di patrimonio indisponibile dello Stato, dei materiali di cui all'articolo 2, terzo comma, del citato decreto n. 1443, deve essere preceduto dal parere della regione interessata ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Per la estrazione in zona di demanio pubblico statale o di patrimonio indisponibile dello Stato, dei materiali di cui all'articolo 2 terzo comma, del citato decreto n. 1443, non è richiesto il parere della regione interessata.

5. 1. **De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.**

SERVELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Sull'argomento oggetto dell'emendamento 5. 1 abbiamo avuto, in sede di Comitato dei nove, un nutrito scambio di idee ed una approfondita discussione. Da parte di diversi componenti il Comitato, si è insistito sulla inopportunità di questo emendamento. Per quanto mi riguarda, francamente, non sono rimasto molto convinto degli argomenti portati. Se la parte del patrimonio cui ci riferiamo rimane ancora di proprietà del demanio pubblico, non si capisce perché l'attività estrattiva debba essere disciplinata con norme della regione. Mi sembra, oltre tutto, che la questione non interessi solo il problema in parola, ma si riveli importante anche sotto l'aspetto del possibile insorgere di conflitti di interessi fra lo Stato e le regioni, nonché fra regioni diverse nel caso in cui il corso d'acqua — ad esempio — attraversi il territorio di due o più regioni. Si è detto, in sede di Comitato dei nove che il problema non era stato previsto e che potrà essere risolto dalle stesse regioni interessate, con accordi tra loro, con commissioni miste, e così via. Mi sembra, comunque, che tutto ciò costituisca un vuoto legislativo, che potrà essere colmato dalle re-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

gioni, ma che in una legge-cornice avrebbe trovato utile e chiarificatrice collocazione. Ecco perché mi permetto di raccomandare, ancora una volta, all'attenzione dei colleghi del Comitato dei nove, nonché degli onorevoli costituzionalisti qui presenti, il nostro emendamento, che nulla toglie alle regioni, confermando e consolidando lo stato di fatto giuridicamente esistente, senza dar luogo a conflitti che diversamente diventerebbero inevitabili e, quindi, ad un contenzioso che finirebbe col bloccare attività di carattere amministrativo ed economico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GIRARDIN, Relatore. Desidero anzitutto ricordare ai colleghi che stiamo discutendo una legge che concerne esclusivamente l'attività estrattiva nelle cave che non facciano parte del demanio pubblico. Poiché, ex articolo 117 della Costituzione, stiamo legiferando per delegare alle regioni il compito di emanare norme in questa materia, non possiamo escludere la competenza, almeno in sede consultiva, di queste ultime, quando l'escavazione avviene nel territorio regionale (nel caso che il territorio insista su più regioni, queste si metteranno d'accordo per il parere), anche se il suolo interessato dall'escavazione fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato.

Per questi motivi, ritengo che il testo non possa essere modificato e pertanto esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo esprime parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Servello, mantiene l'emendamento De Marzio 5. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ARMANI, Segretario, legge:

« Le regioni, in attesa dei piani pluriennali di cui all'articolo 1, lettera c), dettano disposizioni transitorie per il rilascio della autorizzazione sulla base dei principi dettati nella presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: dettano, con la parola: emanano.

6. 1. De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.

SERVELLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto semplice, di pura natura linguistica, sul quale, se ben ricordo, il « Comitato dei nove » si è dichiarato d'accordo. Ne raccomando, dunque, all'Assemblea l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GIRARDIN, Relatore. Mi rimetto all'Assemblea per questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 1, accettato dal Governo e per il quale la Commissione ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ARMANI, Segretario, legge:

« Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave o torbiere senza avere otte-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

nuto la prescritta autorizzazione è punito con una ammenda da lire un milione a lire 50 milioni; alla stessa pena è soggetto il coltivatore che non provvede alla riduzione in pristino dei luoghi escavati, fermo il potere della regione di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese sull'inadempiente ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo la parola: Chiunque, aggiungere le parole: ad esclusione del proprietario del suolo.

7. 2. **Alesi, Giomo.**

Sostituire la parola: un milione, con la parola: cinquecentomila.

7. 3. **Alesi, Giomo.**

Sostituire la cifra: 50, con la cifra: 5.

7. 4. **Alesi, Giomo.**

Sostituire le parole: riduzione in pristino, con la parola: sistemazione.

7. 5. **Alesi, Giomo.**

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgerli.

ALESI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7. 2, immagino che esso verrà respinto a larga maggioranza: sento però in coscienza di dovervi insistere perché, ricollegandoci al nostro emendamento 1. 8, pensiamo che in linea di massima si debba lasciare al proprietario del suolo la piena disponibilità delle cave e delle torbiere. D'altra parte, è già previsto che l'autorizzazione, una volta che sia risultato vano l'invito al proprietario per il pieno sfruttamento, possa essere trasferita ad altri. Pertanto, l'emendamento mi sembra conseguenziale a questo ragionamento.

D'altra parte, onorevole relatore, poc'anzi ella ha dato lettura di alcuni documenti che mi hanno fatto sorgere dei dubbi: ella ha citato talune disposizioni che possono far comodo per opporsi ad un emendamento, però ha citato anche alcune cose che tornano a vantaggio di chi, come noi, non condivide taluni vostri giudizi. Ad esempio, nel parere che ella ha citato si parla della totale e completa differenza tra cave, torbiere e miniere. Mi appello pertanto proprio

a questi concetti per invitarvi ad accogliere questo emendamento.

I successivi emendamenti 7. 3 e 7. 4 riguardano le pene, che a noi sembrano veramente esagerate. Dobbiamo pensare anche che la pena potrebbe essere applicata nei confronti del proprietario di una cava di modestissima entità; e allora, dal momento che poc'anzi abbiamo approvato un articolo aggiuntivo che prevede l'autorizzazione, nei confronti di un piccolo proprietario, a procedere ad un'attività estrattiva per i bisogni della propria azienda o della propria casa, il voler colpire con una pena così forte il piccolo proprietario che abbia scavato un po' di brecciolino per darlo ad un amico, mi sembra veramente esagerato. Anzi, se il relatore me lo consente, vorrei aggiungere che è stato approvato un emendamento in base al quale si può estrarre materiale per la propria casa o per opere agricole, senza però dire « per opere personali o per opere dell'azienda personale ». Quindi, il proprietario potrebbe essere autorizzato a fare dei prelievi per cederne il ricavato ad un'altra azienda agricola.

Propongo pertanto di ridurre la cifra da un milione a 500 mila lire, così come propongo di ridurre la cifra da cinquanta milioni a cinque. Quest'ultima cifra mi sembra veramente esagerata, a meno che non si tratti di grossi enti.

Con l'emendamento 7. 5 proponiamo di sostituire le parole « riduzione in pristino » con la parola « sistemazione ». Dopo che si sono fatti degli scavi o una sfaldatura di montagna non si può ridurre in pristino il terreno. Ad esempio, in Svizzera, davanti a dei tagli o a delle brutture che potrebbero deturpare il paesaggio, vengono usate in primo periodo delle reti verdi che ricoprono tutta una parete, fino a quando ricrescerà poi la vegetazione.

Comunque poiché questo emendamento 7. 5 è assorbito dall'emendamento 7. 6 del « Comitato dei nove » lo ritiro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: riduzione in pristino, con la parola: sistemazione.

7. 7. **Tassi, Servello.**

SERVELLO. Lo ritiriamo, signor Presidente, per le stesse motivazioni espresse dal collega Alesi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: riduzione in pristino dei luoghi escavati, *con le parole:* migliore sistemazione dei luoghi escavati secondo le istruzioni della regione.

7. 6. Comitato dei nove.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

GIRARDIN, Relatore. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

GIRARDIN, Relatore. Sono contrario all'emendamento Alesi 7. 2 perché ritengo che non si possa escludere il proprietario dalle norme sanzionatorie previste dall'articolo 7. Sono favorevole all'emendamento Alesi 7. 3 e contrario all'emendamento Alesi 7. 4. Insisto sull'emendamento 7. 6 del « Comitato dei nove ».

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è contrario all'emendamento Alesi 7. 2, favorevole all'emendamento Alesi 7. 3, contrario all'emendamento Alesi 7. 4 e favorevole all'emendamento 7. 6 del « Comitato dei nove ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi 7. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 7. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 6 del « Comitato dei nove », accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, Segretario, legge:

« I contratti di affitto dei terreni necessari per l'esercizio delle cave e torbiere devono essere depositati in copia presso la Regione.

Il canone di affitto nei contratti di locazione delle cave e delle torbiere non può superare la misura del 5 per cento del prezzo medio del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera per il periodo di durata del contratto. A tale fine le Regioni possono stabilire, su richiesta di una delle parti e alla loro presenza e sentita una commissione regionale composta dai rappresentanti delle categorie interessate e da esperti del settore, la quantità del materiale ricavabile dalla cava o dalla torbiera e il relativo prezzo medio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

8. 1.

Alesi, Giomo.

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgerlo.

ALESI. Nel corso della discussione sulle linee generali ebbi modo di osservare che il provvedimento, per quanto si riferiva a certi aspetti, seguiva una determinata impostazione, mentre per altri — segnatamente per l'affitto — seguiva piuttosto l'impostazione di cui alla legge sui fondi rustici. Per tale motivo chiediamo ora di sopprimere l'articolo 8, che detta disposizioni di cui è evidente l'analogia con quelle relative all'equo canone di affitto dei fondi rustici. È altrettanto chiaro che la preoccupazione che è alla base della norma in esame è piuttosto quella di mantenere bassi i canoni, che non di adeguare la misura dei canoni stessi all'entità del profitto.

Ora, ciò non mi sembra giusto, anche a voler prescindere dalla considerazione dei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

magnifici risultati (lo dico, naturalmente, in senso ironico) che il principio dell'equo canone di affitto per i fondi rustici ha dato. Infatti, l'intendimento di mantenere in ogni caso bassi i canoni, piuttosto che adeguarli all'entità del profitto, è abbastanza discutibile.

Vi è poi un'altra questione: ed ora mi rivolgo, in particolare, al costituzionalista che ci ha aiutato in seno al « Comitato dei nove ». L'ingerenza della legge nel rapporto di diritto privato fra affittuario e proprietario di cava appare del tutto ingiustificata. Inoltre non è praticamente possibile stabilire equi canoni fissandoli in funzione della quantità del materiale ricavabile e del relativo prezzo medio. Infatti l'entità del materiale ricavabile dipende dalle dimensioni dell'impresa, dall'impiego di macchinari, eccetera. Quindi, anche se vi è molto materiale, occorrerebbe prendere in esame anche la capacità che l'impresa ha di estrarlo. Quanto, poi, al prezzo medio di tale materiale, si tratta di un elemento decisamente variabile nel tempo, in funzione della richiesta del mercato. Mi sembra quindi che tali elementi non siano congrui, onde sarebbe opportuno che la Camera accogliesse il nostro emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 8?

GIRARDIN, Relatore. Esprimo parere contrario, in quanto la norma di cui all'articolo 8 ha formato oggetto di ampia discussione nel corso dell'esame preparatorio. Si tratta di una norma che soddisfa un'esigenza molto sentita e condiziona l'intera architettura del provvedimento; pertanto siamo contrari alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo è contrario all'emendamento Alesi 8. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

TARABINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARABINI. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'articolo 8, innanzitutto per ragioni di carattere tecnico: credo che l'attuale formulazione di questo articolo sia molto incoerente con gli intendimenti degli stessi suoi redattori. Il canone, infatti, sia esso annuo o ragguagliato all'intero periodo, costituisce un dato complessivo, mentre il termine di riferimento — il prezzo medio — è un valore unitario. L'aliquota del 5 per cento è perciò calcolata sul valore del prezzo ad unità metrica, il che è assurdo: avremmo dei canoni d'affitto di valore semplicemente irrisorio. Il prezzo medio, inoltre, non è ponderato, onde esso è indifferente alle quantità cavate; pertanto il canone, a parità di quantità estratte da diverse cave, resta uguale anche se in alcune cave è prevalentemente, e magari in misura rilevante, un materiale più pregiato.

Ma, a parte questi elementi che attengono alla formulazione tecnica dell'articolo 8, esprimo la mia contrarietà proprio sul merito di esso. Sono contrario, innanzitutto, alla regolamentazione dei canoni in questo campo, perché essa darà luogo solo a distorsioni in un'attività che è di carattere prettamente commerciale.

Ma poi mi sono anche domandato a quali fini venga introdotta questa limitazione. Se il fine è quello della tutela ecologica del patrimonio naturale, questo articolo non è assolutamente valido a perseguirlo: o sono efficaci le norme di polizia che sono premesse, ed allora l'articolo è inutile; o queste norme sono inefficaci, ed allora l'articolo è inidoneo, perché l'impresa mira sempre al massimo profitto, com'è logico e naturale. Direi anzi che in questo caso l'articolo è controproducente, perché, se si riducono i costi d'impresa, come si riducono attraverso la riduzione dei canoni d'affitto, si rende più conveniente l'esercizio dell'attività di cava, ed anzi lo si stimola. Non si capisce perché si sia voluta fare una discriminazione a danno della proprietà e a vantaggio dell'impresa, quando talvolta la proprietà è di piccoli (nel caso più vicino alla mia esperienza, per esempio, appartiene a comuni della mia provincia), mentre l'impresa può essere una grande azienda, una multinazionale, come di fatto spesso avviene. Ho letto, infatti, nel testo di precedenti interventi che per la determinazione di questo canone, per la disciplina di questa materia, si è consultata niente po' po' di meno che la Montedison; ora, non vedo

perché alla Montedison si debbano fare dei favori di questo genere; né, d'altro canto, vedo come possa essere esemplare il caso indicato, quando molti altri casi dovrebbero, quanto meno, essere valutati su di un piede di parità, con una visione molto più generale, molto più obiettiva, e ragguagliata alla realtà, sarebbe molto facile, penso, rendersi conto che non è corretto porre un limite massimo alla determinazione del canone d'affitto.

Nella determinazione di questa percentuale, inoltre, mi sembra che ci si sia lasciati influenzare dalle statistiche relative ai prezzi praticati negli ultimi anni; prezzi che hanno scontato e scontano una recessione in atto, soprattutto nel campo edilizio. Se in futuro si dovesse registrare una ripresa di attività, con relative ripercussioni sui prezzi unitari praticati, avremmo una limitazione di aliquota del tutto iniqua, del tutto illegittima, del tutto incomprensibile, a vantaggio di imprese di escavazione che sono a volte industrie di notevole rilevanza. I comuni della mia provincia, per le loro cave, hanno ragguagliato i canoni, fino a non molti anni fa, ad un'aliquota del 10 per cento del prezzo.

Si dimentica, inoltre, che, avendo le cave materiale di diversa qualità, la statuzione di un canone massimo fa sì che — dal momento che i comuni non vorranno, evidentemente, rinunciare a sfruttare fino in fondo una possibilità di entrata che è loro attribuita — si imponga di fatto un canone uguale per cave di diverso rendimento: cioè, per introitare il massimo possibile, si farà pagare lo stesso canone anche a coloro che ritraggono profitti inferiori, a causa dell'inferiore qualità del materiale cavato.

Non posso quindi che esprimere la mia più netta contrarietà a questo articolo, che appare frutto non dico di improvvisazione, ma sicuramente di una insufficiente valutazione della materia.

Molto più corretto sarebbe stato, ove si fosse voluto assolutamente adottare il criterio della determinazione per legge del canone massimo (criterio al quale sono contrario), lasciare tale compito alle singole regioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui gli onorevoli Alesi e Giomo hanno proposto la soppressione

(*E approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

Il prezzo di vendita dei terreni inclusi nei piani pluriennali predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 1, per i quali il proprietario abbia già ottenuto l'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di una cava o di una torbiera o comunque possa in base al piano pluriennale ottenerla, non può essere superiore al valore di mercato dei terreni agricoli vicini.

8. 01.

Il Comitato dei Nove.

La Commissione intende svolgerlo ?

OLIVI, *Relatore per la I Commissione.*
Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: non può essere superiore al valore di mercato dei terreni agricoli vicini, *con le parole:* si determina secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

0. 8. 01. 1. **Pegoraro, Mancuso, Lamanna, Assante, Pochetti, Sandomenico, Bacchi, Baldassi, Tesi, Bianchi Alfredo, Gramegna.**

L'onorevole Pegoraro ha facoltà di svolgerlo.

PEGORARO. Il subemendamento che ho l'onore di illustrare affronta uno dei problemi più complessi dell'argomento in discussione.

In Commissione prima e in Assemblea poi, la mia parte politica ha sostenuto una proposta che si imperniava sulla pubblicizzazione della proprietà delle cave e delle torbiere e, quindi, sull'istituto della concessione. Questo al fine di poter tenere conto degli interessi delle numerose categorie sociali che sono collegate, direttamente o indirettamente, all'attività estrattiva; e anche per evitare il formarsi di rendite parassitarie, che sarebbero pagate dall'intera collettività.

Pur non accogliendo questa nostra proposta principale, i colleghi della maggioranza e il relatore Girardin hanno manife-

stato preoccupazioni per il fatto che, una volta che le regioni avranno elaborato il piano pluriennale delle escavazioni, i terreni che ricadranno nei detti piani saranno destinati a raggiungere prezzi elevatissimi, senza nessuna possibilità di controllo.

Nel tentativo di evitare che ciò avvenga, è stato presentato dal « Comitato dei nove » l'articolo aggiuntivo 8-bis, il quale stabilisce che il prezzo di vendita dei terreni inclusi nei suddetti piani pluriennali non potrà essere superiore al valore di mercato dei terreni agricoli vicini.

A nostro avviso, questa normativa, mentre non raggiunge minimamente l'obiettivo di evitare le speculazioni sui terreni che ricadranno nei piani pluriennali di escavazione (per i motivi che dirò più avanti), soprattutto non difende i coltivatori diretti proprietari dei fondi ed esclude addirittura qualsiasi indennità ai fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti, qualora i fondi da essi coltivati siano destinati all'escavazione.

Di qui la nostra decisione di presentare il subemendamento che sto illustrando. Esso tende ai seguenti scopi: adottare un metodo diverso nella determinazione del tetto massimo del prezzo di vendita dei terreni; considerare la particolare situazione del coltivatore diretto nel determinare il detto prezzo di vendita; considerare, infine, la situazione dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti stabiliti sul fondo destinato alle escavazioni.

Per quanto riguarda il primo punto, proponiamo che il prezzo di vendita dei terreni non sia riferito ai valori di mercato dei terreni agricoli vicini, bensì alle norme contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, vale a dire della legge sulla casa. Adottando tale normativa, nel caso che si tratti di coltivatori diretti il prezzo dei terreni dovrà essere raddoppiato e, nel caso si tratti di coloni, fittavoli, mezzadri o compartecipanti costretti ad abbandonare il terreno, spetterà ad essi un'indennità che viene stabilita appunto nell'identica misura dell'indennità di espropriazione.

Ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, che la situazione che si presenta, quando ci si riferisce a terreni destinati all'escavazione, non è la stessa dei terreni da espropriare in virtù della legge n. 865. Ma dobbiamo anche dire che ci sembra questa la proposta più giusta e più pratica. Appare certo che soltanto accogliendo

questo nostro subemendamento si potranno difendere gli interessi dei proprietari coltivatori diretti, degli affittuari coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti, mentre rimanendo fermi alla proposta della maggioranza della Commissione (articolo aggiuntivo 8. 01), i coltivatori diretti non vengono sufficientemente difesi e, ripetiamo, per i fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti non è prevista alcuna indennità nel caso fossero costretti ad abbandonare il fondo perché destinato alle escavazioni.

Sia tuttavia ben chiaro, onorevoli colleghi, che rimane ferma la nostra critica di fondo alla scelta fatta dalla maggioranza introducendo l'istituto dell'autorizzazione: ciò per gli inconvenienti già denunciati dal collega Caruso, e che io desidero qui riprendere facendo particolare riferimento alla situazione del Veneto.

Come è già stato ampiamente dimostrato dai colleghi che sono fin qui intervenuti, l'urgenza di una « legge-quadro » in materia di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere è fuori di discussione. In questo senso non solo si sono pronunciate le regioni, ma in convegni specializzati una tale esigenza è stata sostenuta da operatori economici, lavoratori occupati nelle cave, trasportatori, coltivatori diretti, popolazioni residenti nelle località dove sono attualmente in atto escavazioni.

La proposta di legge oggi al nostro esame assume così una notevole importanza per la molteplicità degli interessi che investe e quindi merita la più attenta considerazione da parte dei colleghi tutti.

Come è ben noto, le cave per l'estrazione di materiali inerti (materiali per costruzioni edilizie, idrauliche, stradali, ferroviarie, ecc.) possono insistere sugli alvei dei fiumi e torrenti (quindi su terreni demaniali) oppure su terreni privati. È noto anche che le cave sugli alvei dei fiumi e dei torrenti sono regolate dal testo unico sulle opere idrauliche (per quanto riguarda le modalità di estrazione e la disciplina della stessa ai fini della tutela idraulica) e dalle norme finanziarie statali relativamente ai canoni di concessione. Le cave e le torbiere su terreni appartenenti a privati sono invece regolate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

La situazione, già ampiamente richiamata dal collega Mancuso, può essere oggi così sintetizzata. Per un lungo periodo di

tempo l'estrazione di materiali inerti per gli scopi prima ricordati — cioè per costruzioni edilizie, idrauliche, stradali, ecc. — è avvenuta quasi esclusivamente nell'alveo dei fiumi e dei torrenti. Queste estrazioni hanno provocato guasti notevolissimi e situazioni di grave dissesto idrogeologico e idraulico, hanno creato pericoli per le popolazioni rivierasche, hanno sconvolto il regime delle falde freatiche con perdita di acqua per l'agricoltura. Di qui l'adozione, in molti casi, di provvedimenti volti a disporre il divieto di estrazione di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua.

La situazione ora ricordata, cioè il venir meno o la diminuzione dell'estrazione nell'alveo dei fiumi, l'espansione industriale che si è verificata in numerose zone del paese nell'ultimo periodo, o lo sviluppo della rete delle autostrade e delle strade più in generale, nonché lo sviluppo della edilizia, hanno portato gli estrattori a ricercare in misura sempre maggiore il materiale richiesto dal mercato su terreni di proprietà di privati.

Ho creduto giusto far riferimento agli aspetti essenziali dell'attuale situazione perché da essa derivano implicazioni di vario genere, tutte di grande rilievo, tanto è vero che nei convegni e nelle riunioni già ricordati è emersa l'esigenza di uscire al più presto da una situazione che è stata definita insostenibile.

Le estrazioni incontrollate messe in atto su terreni privati, talvolta da imprenditori improvvisati, hanno già provocato danni irreparabili all'ambiente, inteso nel suo più ampio significato. La corsa al soddisfacimento di una richiesta sempre maggiore di materie prime secondo la logica del profitto, stante la carenza di norme che consentano la salvaguardia dell'interesse pubblico, ha determinato situazioni di dissesto idrogeologico, di disordine idraulico, scompensi e disagi di vario genere per le popolazioni residenti.

Nel Veneto, ad esempio, soprattutto il territorio compreso fra Brenta e Piave, notoriamente ricco di materiali inerti utilizzabili per molteplici scopi, si presenta disseminato da gigantesche voragini dove in molti casi l'acqua imputridisce, con grave pregiudizio per la salute delle popolazioni, per non parlare del paesaggio completamente stravolto. Si sono determinate situazioni talmente gravi da venir considerate alla stregua di vere e proprie calamità, che hanno fatto insorgere popolazioni di intere

zone determinando contrasti non facilmente componibili stante l'attuale legislazione.

La situazione è grave dappertutto ma è particolarmente grave dove il processo di crescita economica è stato particolarmente intenso e dove maggiore è stata quindi la richiesta di materiali inerti per lo sviluppo della rete stradale, dell'edilizia e, in alcune zone del paese, anche dell'industria della ceramica.

Per quanto riguarda la mia regione, il Veneto, non è certamente esagerato, signor presidente e onorevoli colleghi, quello che scrivono i giornali quando affermano che le cave si stanno mangiando tutto il territorio. È una realtà sotto gli occhi di tutti il fatto che potenti perforatrici rodono il greto dei fiumi e i fertili terreni della pianura, e che perforatrici e volate di mine squarciano i fianchi dei colli.

Questa attività è così sintetizzata: in sette province si estraggono: marmo, calcari, sabbie silicee, gesso, quarzi, torba, terre coloranti, terre da fonderia, trachiti ed inerti vari; dal 1965 al 1972 il totale della produzione è salito complessivamente da 11 milioni e 285 mila tonnellate a 43 milioni e 430 mila tonnellate; un particolare incremento ha interessato l'estrazione di ghiaia e sabbie, per le quali, mentre nel 1965 è stata rilevata una produzione di 2 milioni e 500 mila tonnellate, nel 1972 tale produzione è salita a ben 28 milioni e 800 mila tonnellate.

Si consideri, infine, che nel 1972 le cave in attività erano 672 con una manodopera occupata di 2.082 unità e con una produzione valutata attorno ai 23 miliardi di lire l'anno.

L'agricoltura sta già pagando un caro prezzo per questo dissesto. Anche i coltivatori diretti, che rappresentano la struttura portante dell'agricoltura del nostro paese, sono quindi direttamente interessati ad una giusta soluzione del problema. È vero che qualcuno ha pensato o può pensare di integrare il proprio reddito vendendo parte del terreno coltivato ad imprese estrattive di ghiaia, di sabbia oppure di argilla. Resta tuttavia il fatto che sono l'imprenditore agricolo, e l'agricoltura di un determinato comprensorio, più in generale, che più da vicino risentono dei danni provocati dalle escavazioni disordinate in termini di dissesto, degradazione, dequalificazione del territorio agricolo, traffico intenso e pesante sulla rete viaria, ecc.

I guasti derivanti dall'attuale inadeguata legislazione in materia di cave e torbiere

non si fermano qui. Finora, secondo il già citato regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, che è libero di coltivarle e di utilizzarle come reputa più opportuno, essendo sufficiente la denuncia dell'attività al competente ufficio del distretto minerario ai soli fini statistici. Ciò ha comportato la corsa ai terreni che si prestano alle escavazioni, lo stabilirsi e il consolidarsi di vere e proprie rendite i cui costi sono trasferiti sulla collettività, il che comporta anche difficoltà per le piccole e medie ditte escavatrici, sia per quanto riguarda le difficoltà nell'acquisizione di terreni, sia agli effetti delle sempre maggiori quantità di denaro occorrenti date le continue lievitazioni dei valori fondiari.

Per tutte queste considerazioni e per altre che sono già state svolte da colleghi che hanno preso la parola nel corso della discussione sulle linee generali si è fatta sempre più strada presso le regioni, gli enti locali, le categorie interessate e l'opinione pubblica in generale, convinzione dell'urgente necessità di provvedere ad una nuova e più efficiente disciplina della materia, per mezzo, anzitutto, d una nuova legge statale, legge di principi, tale da permettere alle regioni di esercitare i poteri loro conferiti dalla Costituzione.

Per l'elaborazione del testo ora al nostro esame la Commissione industria è partita da due distinte proposte di legge: la n. 813 dell'onorevole Fracanzani, e la n. 1039 dell'onorevole Girardin.

Esse, pur essendo entrambe ispirate alla necessità di interventi affidati alle regioni, si differenziano notevolmente poiché, mentre nella proposta dell'onorevole Fracanzani l'intervento pubblico è basato sul passaggio alla mano pubblica e più precisamente al patrimonio indisponibile delle regioni, disponendosi in conseguenza che il relativo sfruttamento delle cave e torbiere è soggetto a concessione regionale; nella proposta dell'onorevole Girardin, invece, tale intervento è limitato nel senso di sottoporre l'utilizzazione delle cave e delle torbiere ad autorizzazione da rilasciarsi dalla regione, sia pure a determinate condizioni.

Se la situazione è quella che abbiamo denunciato, senza indugiare sulla ricca problematica giuridico-amministrativa che ha dato luogo a vivaci ed interessantissimi dibattiti in Commissione industria, è evidente che vi è, anzitutto l'esigenza di cambiare radicalmente la logica che è stata finora alla base

del processo produttivo del settore. A nostro avviso, ciò è possibile soltanto attraverso la gestione pubblica di tale attività. Soltanto in questa maniera si potrà tener conto dei molteplici aspetti del problema e soprattutto conciliare, se non superare del tutto, la contraddizione tra l'uso del suolo e lo sfruttamento delle sue risorse.

È importante affrontare nel modo giusto e con rapidità questo problema perché la situazione è preoccupante, anche per quanto riguarda questo settore. Come ho già detto, sono vietate o stanno per essere vietate le escavazioni negli alvei di molti fiumi e torrenti; le escavazioni nei terreni privati presentano le difficoltà che ho ricordato; vi sono pericoli di sospensione per molte imprese del settore. L'attività estrattiva, d'altra parte, è strettamente legata ad altre attività, come quella dei trasporti, quella edile e cantieristica, per quanto riguarda i manufatti in cemento, le ceramiche eccetera.

Dobbiamo garantire l'occupazione e quindi l'estrazione di materiali inerti, ma allo stesso tempo dobbiamo evitare i guasti che fin qui ha provocato un'escavazione incontrollata. Per questo non è sufficiente una legge qualsiasi, ma è indispensabile una legge capace di ribaltare la logica che finora ha regolato l'attività estrattiva, al fine di favorire, anche per questa via, un diverso e più armonico sviluppo del nostro paese.

Se questi sono i problemi di fondo, dobbiamo dire che la proposta di legge, così come ci è pervenuta dalla Commissione industria, non tiene conto di queste esigenze fondamentali che sono già state illustrate dal collega Mancuso. È un fatto certamente molto importante che si attribuisca alle regioni il compito di predisporre, in relazione ai loro poteri pianificatori dell'assetto del territorio, piani pluriennali per la ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere e che si stabilisca all'articolo 1, lettera c), che « le autorizzazioni devono essere rilasciate nell'ambito di piani pluriennali predisposti dalle regioni in base alla natura geologica del suolo e in virtù dei poteri ad esse spettanti sull'assetto del territorio ». In questo modo si affrontano le situazioni che prima abbiamo denunciato e che appaiono sotto tutti i punti di vista gravissime, ma non si risolve la questione principale.

Il problema che si pone è come riuscire a realizzare effettivamente questa pianificazione delle escavazioni e come eliminare le rendite parassitarie.

La proposta della maggioranza della Commissione industria per quanto riguarda la pro-

prietà del suolo lascia le cose come sono. Non vi è quindi alcun dubbio che, una volta che la regione avrà elaborato il piano pluriennale delle escavazioni, i terreni che ricadono nel detto piano saranno destinati a raggiungere prezzi elevatissimi e senza alcuna possibilità di controllo.

Il relatore onorevole Girardin ha individuato questo pericolo, tanto è vero che nella relazione svolta nella seduta del 13 febbraio scorso ha affermato testualmente: « Ritengo, come relatore, che un punto fondamentale, che dovrà essere affrontato dalla Commissione e in ogni caso dall'Assemblea, sarà costituito dal prezzo di vendita dei terreni per i quali possono essere concesse le autorizzazioni a scavare... ».

La nostra proposta alternativa si impernia sulla pubblicizzazione della proprietà delle cave e delle torbiere e prevede quindi che il loro sfruttamento debba essere preceduto da un atto di concessione da parte dell'amministrazione regionale. Ne consegue, anzitutto, che la regione potrà stabilire eque indennità per l'occupazione del terreno utilizzato a cava o torbiera, tenendo conto delle particolari situazioni in cui vengono a trovarsi i piccoli proprietari di terreni, e in modo particolare i coltivatori diretti proprietari, affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti in aziende ricadenti nei territori compresi nei piani regionali di escavazione.

Il regime di concessione, a nostro avviso, comporta ancora notevoli altri vantaggi: in primo luogo, la concessione potrà essere data sulla base di determinate garanzie che la ditta escavatrice dovrà offrire e a precise condizioni per quanto riguarda un razionale sfruttamento della cava, il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente al termine della sua coltivazione. In secondo luogo, con la concessione si potrà affrontare anche il problema dell'equo prezzo dei materiali inerti estratti, poiché ci rendiamo conto benissimo che non basta sconfiggere la rendita fondiaria, ma vi è altresì l'esigenza di combattere qualsiasi tipo di rendita. Ciò è possibile per il fatto che la concessione, diversamente dall'autorizzazione, è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Per concludere, noi siamo del parere che una « legge-quadro », per tener conto delle molteplici esigenze ricordate, avrebbe dovuto incentrarsi sui seguenti due principi per noi importantissimi: il passaggio alla mano pubblica, cioè al patrimonio indispo-

nibile regionale, delle cave e delle torbiere; una efficace disciplina delle conseguenti concessioni, nell'interesse sia delle numerose categorie sociali che sono collegate direttamente o indirettamente all'attività estrattiva, sia della tutela dell'ambiente.

Allo stato attuale della discussione ci rendiamo conto che la maggioranza ha respinto questa nostra impostazione: e noi siamo profondamente convinti che ciò arrecherà grave danno alle categorie interessate e all'economia del paese. Siamo per altro ancora in tempo, onorevoli colleghi, per difendere le particolari situazioni dei coltivatori diretti proprietari, dei fittavoli, dei mezzadri, coloni e compartecipanti. Perciò confidiamo nell'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

OLIVI, Relatore per la I Commissione. Sono stato autore, per la verità insieme anche con colleghi della stessa parte politica dell'onorevole Pegoraro, dell'articolo aggiuntivo 8. 01, con il quale si cerca di fissare un criterio calmieratore nella contrattazione della vendita dei terreni. Mi rendo conto che si tratta di un condizionamento notevole nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti: per questo è stato fissato un *plafond* rapportato al valore di mercato dei terreni agricoli vicini. Con il subemendamento Pegoraro 0. 8. 01. 1 si vuole viceversa sconvolgere in parte questo criterio e portarlo oltre il segno al quale era diretto questo articolo. Si vuole, in altri termini, far applicare a questa materia tutte le norme riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità. A me sembra che questo non sia possibile, innanzitutto per una ragione tecnica: il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, consta di ben 16 articoli che contengono una molteplicità di finalità e di applicazione. Ritengo che il riferimento a cui tende questo subemendamento sia quello specifico dell'articolo 17 della stessa legge n. 865, la quale riguarda le espropriazioni nel caso che esse attingano a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro e colono.

Mi sembra, però, che queste norme del titolo II della legge n. 865 non siano applicabili, proprio perché esse hanno un fondamento, una ragione giuridica, ed anche economica, completamente diversi: praticamente, è la società, è la collettività che indennizza, oltre che il proprietario, anche

il fittavolo per la risoluzione del contratto che consegue all'espropriazione per pubblica utilità. Qui, viceversa, siamo in un'ipotesi completamente diversa: si tratta di vendita di cava, eventualmente già affittata; e per la regolamentazione del contratto d'affitto della cava già vi è la norma dell'articolo 8, che prevede appunto quel criterio sul quale si è intrattenuto e dal quale dissente l'onorevole Tarabini.

Qui viceversa, dicevo, si tratta di vendita di terreno su cui può essere esercitata la coltivazione di una cava. Altro discorso potrebbe essere quello relativo ad un'indennità al fittavolo per mutata destinazione del fondo, che sia tale da risolvere il contratto d'affitto agricolo; ma in tal caso ci trasferiamo nel campo della contrattazione agricola, e, poiché mi pare sia all'ordine del giorno anche la riforma dei contratti agrari, si potrebbe eventualmente esaminare in quella sede se questa possa o non possa essere una causa di risoluzione del contratto agricolo. In questo caso si può formulare l'ipotesi di un'indennità al fittavolo.

A me pare che richiamare qui, puramente e semplicemente, il titolo secondo della legge n. 865 sia una distorsione giuridica, e soprattutto una distorsione teleologica delle norme del nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, signor Presidente, è contrario al subemendamento Pegoraro 0. 8. 01. 1, mentre accetta l'articolo aggiuntivo del « Comitato dei nove ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pegoraro, mantiene il suo subemendamento 0. 8. 01. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PEGORARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 01.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per le attività in atto l'esercente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare istanza al presidente della giunta regionale per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

Il Presidente della giunta regionale si pronuncia entro novanta giorni dalla data della presentazione della domanda.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di sistemazione del terreno da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di adeguate garanzie nonché al rispetto, da parte dell'esercente, dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione già sia stata sottoposta.

Ove l'esercente non presenti istanza per il rilascio della autorizzazione nel termine sopra indicato, il Presidente della giunta regionale sospende l'attività di coltivazione e fissa un termine massimo di trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Trascorso infruttuosamente tale termine la giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico.

Fino all'emanazione delle legislazioni regionali, la ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere sono comunque soggette ad autorizzazione del Presidente della giunta regionale da rilasciarsi a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge, entro 90 giorni dalla richiesta.

A tali autorizzazioni si applicano le norme di cui all'articolo 1, lettere a), b), d), e), articolo 5 e articolo 7 della presente legge.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Per le attività in atto l'esercizio delle cave e delle torbiere è subordinato all'impegno da parte dell'esercente di sistemazione del terreno al termine della coltivazione, nonché alla prestazione delle garanzie e al rispetto dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione sia già stata sottoposta.

A tal fine l'esercente dovrà presentare denuncia di esercizio presso le competenti autorità regionali entro sei mesi dall'emanazione della presente legge.

9. 7.

Alesi, Giomo.

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgerlo.

ALESI. Con il mio emendamento 9.7 la nostra parte propone una modificazione che riteniamo sia giusta, in quanto ci sembra che lasciare all'autorità amministrativa regionale la completa discrezionalità circa la concessione o no dell'autorizzazione a continuare l'attività sia molto pericoloso, anche perché ciò avviene in assenza di norme legislative regionali in materia di cave e torbiere, potendo pertanto comportare giudizi politici non strettamente pertinenti. Sembra giusto che l'esercente possa continuare nella coltivazione delle cave e torbiere, pur nei limiti dei vincoli che noi abbiamo previsto nel nostro emendamento. Perché noi non chiediamo una condiscendenza indiscriminata, ma leghiamo l'esercente a determinati vincoli (prestazione delle garanzie, rispetto dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione sia già stata sottoposta). In considerazione di ciò, mi sembra che la sostituzione dell'articolo 9 con il nostro testo non presenti difficoltà.

Mi consenta, poi, signor Presidente - ricorrendomi a quanto lamentai in sede di discussione sulle linee generali a proposito della tardiva distribuzione dello stampato del nuovo testo della Commissione, che è stata di ostacolo ad una tempestiva redazione degli emendamenti - di dire che la nostra parte politica aveva preparato altri emendamenti all'articolo 9, che però non sono stati ricevuti perché presentati fuori del termine. Aderiamo quindi all'emendamento de' Cocci 9.1, agli emendamenti De Marzio 9.3 e 9.4, in via subordinata all'emendamento de' Cocci 9.2 e all'emendamento De Marzio 9.5.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le parole: un anno.

9. 1. **de' Cocci.**

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il termine di cui sopra è fissato in tre anni, qualora l'esercente sia anche proprietario.

9. 2. **de' Cocci.**

L'onorevole de' Cocci ha facoltà di svolgerli.

DE' COCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 9.1, accettato dal « Comitato dei nove », in fondo mira ad

ottenere un'applicazione graduata nel tempo della nuova legislazione, ed è naturale che un periodo di respiro che impedisca un'applicazione immediata e drastica non può che favorire la migliore attuazione della legge stessa.

L'emendamento 9.2 non fa che estendere a tre anni il periodo a disposizione dell'esercente per la presentazione dell'istanza di autorizzazione a continuare l'attività quando l'esercente della cava sia anche il proprietario del terreno. Tutta la nostra legislazione è ispirata al particolare favore per gli imprenditori che siano anche proprietari dei mezzi di produzione: si vedano a questo proposito i coltivatori diretti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli industriali. In questo caso, il proprietario esercente sarà stato portato a fare maggiori investimenti, maggiori immobilizzazioni di capitale, nella situazione in cui si trova. Quindi è comprensibile, nel quadro dei principi ispiratori di tutta la nostra legislazione, che il periodo utile per l'istanza venga esteso a tre anni. Anche questo emendamento era stato accettato dal « Comitato dei nove »; pare invece che ora la Commissione non intenda più esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le parole: un anno.

9. 3. **De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.**

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il termine di cui sopra è fissato in quattro anni quando l'esercente è anche proprietario della cava o torbiera.

9. 4. **De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.**

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: in mancanza di che, l'autorizzazione si considera concessa.

9. 5. **De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.**

Al sesto comma aggiungere, in fine, le parole: e, trascorso tale termine, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa.

9. 6. **De Marzio, Servello, Tassi, Cerullo, Bolati, Franchi, Dal Sasso, Galasso, Baghino, Borromeo D'Adda, Tremaglia, Grilli.**

L'onorevole De Marzio, o altro firmatario, ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SERVELLO. Per quanto riguarda questi emendamenti, desidero richiamarmi a quanto ho precisato in sede di discussione sulle linee generali: si tratta di emendamenti indubbiamente fondamentali, che tendono ad una tutela di quelle che sono le attività economiche in atto, ed anche dei livelli di occupazione di manodopera. Il non accoglimento di tali emendamenti provocherebbe a nostro sommo avviso una situazione di vuoto legislativo ed anche di estrema confusione nel campo economico-produttivo, con tutte le implicazioni di ordine sociale che ne deriverebbero.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

GIRARDIN, *Relatore*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario all'emendamento Alesi 9. 7, perché, se lo stesso venisse approvato, comporterebbe uno sconvolgimento del criterio sul quale è fondato il testo al nostro esame.

Per quanto riguarda l'emendamento de' Cocci 9. 1, il parere è favorevole, per la ragione che l'emendamento - questo, e non altri, come sa bene l'onorevole de' Cocci - era stato concordato in sede di « Comitato dei nove », come concessione per agevolare il divisato trasferimento delle proposte di legge in sede legislativa. Questo trasferimento non è poi avvenuto, onde ora, mentre l'orientamento della Commissione è favorevole per quanto riguarda l'aumento del termine da sei mesi ad un anno, non c'è analogo orientamento per la proposta di allungare il termine a tre anni nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario. Desidero sottolineare che è interesse dei proprietari esercenti che vi sia certezza per quanto riguarda la prospettiva. Non è in ogni caso ammissibile una licenza allargata a tre anni, in conseguenza della quale il proprietario

potrebbe fare della propria cava ciò che desidera in attesa che scadano i termini per sollecitare l'autorizzazione. Ritengo che spostare da 6 mesi ad 1 anno il limite per tutti possa essere una sufficiente garanzia. Parere favorevole quindi per l'emendamento de' Cocci 9. 1, identico all'emendamento De Marzio 9. 3; contrario per l'emendamento de' Cocci 9. 2.

Parere contrario devo anche esprimere per gli emendamenti De Marzio 9. 4, 9. 5 e 9. 6; in quanto a questi due ultimi, inserire nel provvedimento il principio che il silenzio equivale ad assenso significherebbe contrastare con quanto ogni statuto regionale ha previsto in tali casi.

PRESIDENTE. Il Governo?

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Alesi 9. 7; favorevole, invece, per l'emendamento de' Cocci 9. 1, identico all'emendamento De Marzio 9. 3. Parere contrario all'emendamento De Marzio 9. 4, mentre mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento de' Cocci 9. 2. Parere contrario devo infine esprimere sugli emendamenti De Marzio 9. 5 e 9. 6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Alesi, mantiene il suo emendamento 9. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione gli identici emendamenti de' Cocci 9. 1-De Marzio 9. 3, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(*Sono approvati*).

Onorevole Servello, mantiene l'emendamento De Marzio 9. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Sull'emendamento de' Cocci 9. 2 mi è pervenuta richiesta di votazione per scrutinio segreto dal gruppo del MSI-destra nazionale.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta mediante procedimento elettronico sull'emendamento de' Cocci 9. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, sospendo per un'ora la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 19,30.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, il gruppo del MSI-destra nazionale insiste per la votazione segreta dell'emendamento de' Cocci 9. 2 ?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento de' Cocci 9. 2, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	343
Astenuti	1
Maggioranza	172
Voti favorevoli	84
Voti contrari	259

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Boffardi Ines
Achilli	Bogi
Aiardi	Boldrin
Aldrovandi	Bologna
Alesi	Borghesi
Aliverti	Bortolani
Allera	Bortot
Allocca	Bosco
Amadei	Botta
Amadeo	Bottarelli
Amodio	Brandi
Anderlini	Bressani
Andreoni	Brini
Angelini	Bucciarelli Ducci
Armani	Buffone
Ascari Raccagni	Busetto
Assante	Buzzi
Astolfi Maruzza	Buzzoni
Azzaro	Cabras
Baccalini	Caiati
Bacchi	Gaiazza
Baldassari	Caldoro
Baldassi	Calvetti
Ballarin	Canepa
Barba	Canestrari
Bardelli	Capponi Bentivegna
Bargellini	Carla
Bartolini	Capra
Bassi	Carenini
Bastianelli	Carrà
Beccaria	Carri
Bellotti	Caruso
Belussi Ernesta	Casapieri Quagliotti
Bemporad	Carmen
Benedetti	Castelli
Bensi	Castellucci
Berlinguer Giovanni	Castiglione
Bernardi	Cataldo
Bernini	Catanzariti
Bertè	Cavaliere
Biagioni	Ceccherini
Biamonte	Ceravolo
Bianchi Fortunato	Cerri
Bianco	Cesaroni
Bini	Chanoux
Bisignani	Chiarante

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Chiovini Cecilia	Fortuna	Mancini Vincenzo	Principe
Ciacci	Foscarini	Mancuso	Pumilia
Ciai Trivelli Anna Maria	Foschi	Mantella	Quaranta
Cirillo	Fracanzani	Marchetti	Quilleri
Ciuffini	Frasca	Mariani	Radi
Coccia	Furia	Mariotti	Raffaelli
Cocco Maria	Fusaro	Marocco	Raicich
Codacci-Pisanelli	Galli	Marras	Rampa
Colajanni	Galluzzi	Martelli	Rauci
Columbu	Garbi	Marzotto Caotorta	Reale Giuseppe
Compagna	Gargani	Masciadri	Reale Oronzo
Concas	Gargano	Masullo	Reggiani
Conte	Gasco	Mattarelli	Restivo
Corà	Gaspari	Matteini	Riccio Pietro
Corghi	Gastone	Mazzarrino	Riccio Stefano
Cortese	Giadresco	Mazzola	Rognoni
Costamagna	Giannantoni	Mazzotta	Romita
Craxi	Giannini	Mendola Giuseppa	Rosati
Cristofori	Giglia	Menichino	Russo Carlo
Cuminetti	Giovannini	Merli	Sabbatini
D'Alema	Girardin	Miceli Salvatore	Salvi
D'Alessio	Giudiceandrea	Miceli Vincenzo	Sandomenico
Dall'Armellina	Gramegna	Micheli Pietro	Santuz
Dal Maso	Grassi Bertazzi	Mignani	Sanza
D'Angelo	Guarra	Milani	Savoldi
D'Auria	Guerrini	Miroglio	Sbriziolo De Felice Eirene
de Carneri	Ianniello	Mitterdorfer	Scafarò
de' Cocci	Innocenti	Monti Maurizio	Schiavon
Degan	Iotti Leonilde	Morini	Scipioni
Del Duca	Iperico	Musotto	Scotti
De Leonardis	Isgrò	Natta	Scutari
Della Briotta	Jacazzi	Niccolai Cesarino	Serrentino
Del Pennino	La Bella	Nicosia	Servadei
De Maria	Laforgia	Noberasco	Servello
de Meo	La Loggia	Orlando	Sgarbi Bompani Luciana
Di Giannantonio	Lapenta	Orsini	Sgarlata
Di Gioia	La Torre	Padula	Signorile
Di Giulio	Lavagnoli	Palumbo	Sisto
Di Marino	Lettieri	Pani	Skerk
Di Vagno	Lima	Pascariello	Spadola
Drago	Lindner	Pedini	Spagnoli
Dulbecco	Lizzero	Peggio	Speranza
Elkan	Lobianco	Pegoraro	Spinelli
Esposito	Lodi Adriana	Pellicani Giovanni	Spitella
Fabbri Seroni Adriana	Lombardi Giovanni Enrico	Pellicani Michele	Stefanelli
Faenzi	Lombardi Riccardo	Pellizzari	Stella
Fagone	Lo Porto	Pennacchini	Storchi
Federici	Lo Spinoso Severini	Perdonà	Strazzi
Felici	Lucchesi	Pezzati	Talassi Giorgi Renata
Felisetti	Lucifredi	Piccone	Tamini
Ferri Mario	Lucaschi	Pisanu	Tani
Fibbi Giulietta	Maggioni	Pisicchio	Tantalo
Finelli	Magri	Pisoni	Tarabini
Fioret	Malagugini	Pistillo	Tedeschi
Fioriello	Mammi	Pochetti	Terranova
Flamigni	Mancinelli	Postal	Terraroli
	Mancini Antonio	Prandini	
		Prearo	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Tesi	Venturoli
Tessari	Vespignani
Tocco	Vetrano
Todros	Vincelli
Tozzi Condivi	Vincenzi
Traversa	Vineis
Tripodi Girolamo	Volpe
Triva	Zaffanella
Urso Giacinto	Zamberletti
Urso Salvatore	Zanini
Vaghi	Zolla
Vania	Zoppetti
Vecchiarelli	Zurlo
Venturini	

Si è astenuto:

Sobrero

Sono in missione:

Cassanmagnago	Malfatti
Cerretti Maria Luisa	Negrari
Magnani Noya Maria	Vetrone

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, mantiene gli emendamenti De Marzio 9. 5 e 9. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo pertanto in votazione l'articolo 9 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

La Commissione ha proposto che al progetto di legge testé approvato sia premesso il seguente nuovo titolo: « Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere ».

Pongo in votazione il nuovo titolo del progetto di legge così proposto dalla Commissione.

(È approvato).

GIRARDIN, *Relatore*. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDIN, *Relatore*. Signor Presidente, il « Comitato dei nove » intende richiamare l'attenzione dell'Assemblea, a norma del primo comma dell'articolo 90 del regolamento, sopra la necessità di una correzione di forma che l'articolo 1 richiede, in relazione all'emendamento Stella 1. 21, che la Camera ha approvato in un nuovo testo proposto dalla Commissione. A questo testo il « Comitato dei nove » propone di aggiungere le parole finali: « che insistano sullo stesso fondo ».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Girardin. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Propongo all'Assemblea che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

ASSANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del progetto di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo del partito comunista italiano non ritiene di poter esprimere voto favorevole alla proposta di legge sulle cave e torbiere. Si tratta di una legge-quadro certamente importante, alla quale dovranno costantemente riferirsi le regioni nel legiferare, e ciò non soltanto per le innovazioni che la stessa contiene rispetto alla normativa oggi in vigore, ma anche perché pone riparo (e li evita per il futuro attraverso la programmazione regionale) ai guasti ecologici e allo scempio delle nostre montagne che, spesso, improvvisati imprenditori, guidati esclusivamente dalla sete del profitto e allettati dall'aumentata richiesta di materiale estrattivo, hanno abbondantemente perpetrato.

La Camera si è trovata di fronte alla scelta fra due precise vie: l'una, indicata dal nostro gruppo, dal gruppo socialista e da alcuni settori della democrazia cristiana, che implicava che i terreni oggetto del-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

le cave e delle torbiere passassero nel patrimonio indisponibile delle regioni; l'altra che lasciava immutato l'attuale regime della proprietà. La Camera ha preferito accogliere la seconda tesi: di qui il nostro atteggiamento che ci porta a non approvare il provvedimento e ad astenerci dal voto.

Nel dichiarare la nostra astensione desideriamo tuttavia sottolineare il contributo, non secondario e non inutile, appassionato e consapevole, dato dal nostro gruppo ad una migliore elaborazione del testo legislativo, nella sensibilità all'esigenza di offrire una normativa chiara ed un punto di riferimento importante alle nostre regioni, nonché uno strumento legislativo organico e preciso che affermasse ed esaltasse il compito che affidiamo ad esse per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale, sì da evitare per il futuro nuove degradazioni del suolo per sfruttamento inconsulto delle ricchezze che esso racchiude. Per questi motivi è stato stabilito il principio che chiunque intenda aprire una cava o una torbiera deve richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione dalle regioni, le quali, d'altra parte, sono condizionate dall'obbligo di redigere piani pluriennali di intervento, in modo da garantire opere sul suolo meditate e giustificate dall'interesse pubblico.

La legge introduce, quindi, nuove condizioni per l'escavazione, in vista di un più razionale sfruttamento dei terreni destinati a cave e torbiere, e l'obbligo di sistemare il suolo dopo lo sfruttamento, secondo le indicazioni degli uffici regionali; fissa principi nuovi per quanto riguarda il canone d'affitto, non più lasciato all'arbitrio del proprietario del suolo, ma condizionato alla quantità e qualità del materiale estratto, con previsione, per le zone di nuova escavazione, del pagamento dei terreni a prezzi agricoli. Tutto ciò senza umiliare o punire i proprietari del suolo, i quali hanno diritto di priorità sullo sfruttamento del proprio terreno destinato a cava o torbiera. Essi sarebbero stati certamente meglio tutelati — unitamente a coloni, mezzadri ed affittuari — se fosse stato accolto l'emendamento Pegoraro.

Rispetto alla legge n. 1443 del 1927, la normativa in esame appare più adeguata ai tempi e più conforme agli interessi generali del paese, il quale trarrà certamente beneficio dall'approvazione di questa proposta di legge. Essa tiene conto, altresì, dell'enorme estensione e della crescente im-

portanza che cave e torbiere vanno assumendo nell'economia del paese, permettendo inoltre un abbassamento reale dei prezzi del materiale escavato, con benefici effetti sui costi delle costruzioni nei settori in cui trova utilizzazione il materiale estratto.

L'accoglimento della nostra proposta, chiaramente indicata nel primo emendamento presentato, che prevedeva il trasferimento nel patrimonio indisponibile delle regioni dei terreni interessati dalle cave e dalle torbiere, avrebbe esaltato tali vantaggi, avrebbe eliminato la rendita parassitaria e avrebbe fornito alle regioni maggiori possibilità di intervento, con indubbi benefici per la collettività e per il settore edilizio, oggi in forte crisi.

Il non aver accolto tale emendamento giustifica, quindi, ampiamente la nostra risoluzione di astenerci dal voto, anche se rivendichiamo con orgoglio d'aver impedito con la nostra battaglia l'approvazione di emendamenti peggiorativi della legge.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, delle proposte di legge Fracanzani ed altri; Girardin ed altri: « Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere » (813-1039).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	349
Votanti	217
Astenuti	132
Maggioranza	109
Voti favorevoli	192
Voti contrari	25

(La Camera approva).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Codacci-Pisanelli	Lobianco	Rampa
Aiardi	Columbu	Lombardi Giovanni	Reale Giuseppe
Alesi	Compagna	Enrico	Reale Oronzo
Aliverti	Concas	Lombardi Riccardo	Reggiani
Allocca	Corà	Lospinoso Severini	Restivo
Amadeo	Cortese	Lucchesi	Riccio Pietro
Amodio	Costamagna	Lucifredi	Rognoni
Andreoni	Craxi	Luraschi	Rosati
Armani	Cristofori	Maggioni	Russo Carlo
Ascari Raccagni	Cuminetti	Magri	Sabbatini
Azzaro	Dall'Armellina	Mammi	Salvi
Bandiera	Dal Maso	Mancini Antonio	Santuz
Bargellini	de' Cocci	Mancini Vincenzo	Sanza
Bassi	Degan	Mantella	Savoldi
Beccaria	Del Duca	Marchetti	Scalfaro
Bellotti	De Leonardis	Mariani	Schiavon
Belussi Ernesta	Della Briotta	Mariotti	Scotti
Bemporad	Dell'Andro	Marocco	Serrentino
Bensi	Del Pennino	Marzotto Caotorta	Servadei
Berloffia	De Maria	Masciadri	Servello
Bernardi	de Meo	Mattarelli	Sgarlata
Bertè	Di Giannantonio	Matteini	Sisto
Biagioni	Di Vagno	Mazzarrino	Sobrero
Bianchi Fortunato	Drago	Mazzola	Spadola
Bianco	Elkan	Mazzotta	Speranza
Boffardi Ines	Fagone	Merli	Spinelli
Bogi	Felici	Miceli Salvatore	Spitella
Boldrin	Felisetti	Micheli Pietro	Stella
Bologna	Ferri Mario	Miroglio	Storchi
Borghi	Fioret	Monti Maurizio	Strazzi
Bortolani	Fortuna	Morini	Tantalo
Bosco	Foschi	Musotto	Tarabini
Botta	Fracanzani	Nicosia	Tocco
Bova	Frasca	Olivi	Tozzi Condivi
Brandi	Fusaro	Orlando	Traversa
Bressani	Galli	Orsini	Urso Giacinto
Bucciarelli Ducci	Gargani	Padula	Urso Salvatore
Buffone	Gargano	Pedini	Vaghi
Buzzi	Gasco	Pellicani Michele	Valensise
Cabras	Gaspari	Pennacchini	Vecchiarelli
Caiati	Giglia	Perdonà	Venturini
Caiazza	Gioia	Pezzati	Venturoli
Calabrò	Giordano	Pisanu	Vincelli
Calvetti	Girardin	Pisicchio	Vincenzi
Canestrari	Granelli	Pisoni	Vineis
Capra	Grassi Bertazzi	Postal	Volpe
Carenini	Guerrini	Prandini	Zaffanella
Castelli	Ianniello	Prearo	Zamberletti
Castellucci	Innocenti	Principe	Zanini
Castiglione	Isgrò	Pumilia	Zolla
Cavaliere	Laforgia	Quaranta	Zoppi
Ceccherini	La Loggia	Quilleri	Zurlo
Chanoux	Lapenta	Radi	
Ciaffi	Lettieri		
Ciccardini	Lima		
Cocco Maria	Lindner		

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores	Allera
Aldrovandi	Anderlini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Angelini	Faenzi
Assante	Federici
Astolfi Maruzza	Fibbi Giulietta
Baccalini	Finelli
Bacchi	Fioriello
Baldassari	Flamigni
Baldassi	Foscarini
Ballarin	Furia
Barca	Galluzzi
Bardelli	Garbi
Bartolini	Gastone
Bastianelli	Giadresco
Benedetti	Giannantoni
Berlinguer Giovanni	Giannini
Bernini	Giovannini
Biamonte	Giudiceandrea
Bini	Gramegna
Bisignani	Iotti Leonilde
Bortot	Iperico
Bottarelli	Jacazzi
Brini	La Bella
Busetto	La Torre
Buzzoni	Lavagnoli
Capponi Bentivegna	Lizzero
Carla	Lodi Adriana
Carrà	Malagugini
Carri	Mancinelli
Caruso	Mancuso
Casapieri Quagliotti	Marras
Carmen	Martelli
Cataldo	Masullo
Catanzariti	Mendola Giuseppa
Ceravolo	Menichino
Cerri	Miceli Vincenzo
Cesaroni	Mignani
Chiarante	Milani
Chiovini Cecilia	Natta
Ciacci	Niccolai Cesarino
Ciai Trivelli Anna	Noberasco
Maria	Pani
Cirillo	Pascariello
Ciuffini	Peggio
Coccia	Pegoraro
Colajanni	Pellicani Giovanni
Conte	Pellizzari
Corgi	Piccone
D'Alema	Pistillo
D'Alessio	Pochetti
D'Angelo	Raffaelli
D'Auria	Raicich
de Carneri	Raucci
Di Gioia	Sandomenico
Di Giulio	Sbriziolo De Felice
Di Marino	Eirene
Dulbecco	Scipioni
Esposito	Scutari
Fabbri Seroni	Sgarbi Bompani
Adriana	Luciana

Skerk	Tesi
Spagnoli	Tessari
Stefanelli	Todros
Talassi Giorgi Renata	Tripodi Girolamo
Tamini	Triva
Tani	Vania
Tedeschi	Vespignani
Terranova	Vetrano
Terraroli	Zoppetti

Sono in missione:

Cassanmagnago	Malfatti
Cerretti Maria Luisa	Negrari
Magnani Noya Maria	Vetrone

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al sesto punto, che prevede la votazione a scrutinio segreto di progetti di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta di progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei progetti di legge nn. 3621, 3235-2208-B, 2540, 3105, 3620, 3550, 3825, 3785, 3786.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974» (3621):

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	328
Voti contrari	15

(La Camera approva).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Brandi	Cuminetti	Gioia
Achilli	Bressani	D'Alema	Giordano
Aiardi	Brini	D'Alessio	Giovannini
Aldrovandi	Bucciarelli Ducci	Dall'Armellina	Girardin
Alesi	Buffone	Dal Maso	Giudiceandrea
Aliverti	Busetto	D'Angelo	Gramegna
Allera	Buzzi	D'Auria	Granelli
Allocca	Buzzoni	de Carneri	Grassi Bertazzi
Amadeo	Cabras	de' Cocci	Guarra
Amodio	Caiati	Degan	Guerrini
Anderlini	Caiazza	Del Duca	Ianniello
Andreoni	Calabrò	De Leonardis	Innocenti
Angelini	Calvetti	Della Briotta	Iotti Leonilde
Armani	Canestrari	Dell'Andro	Isgrò
Assante	Capponi Bentivegna	Del Pennino	Jacazzi
Astolfi Maruzza	Carla	De Maria	La Bella
Azzaro	Capra	de Meo	Laforgia
Baccalini	Carenini	Di Giannantonio	La Loggia
Bacchi	Carrà	Di Gioia	La Loggia
Baldassari	Carri	Di Giulio	Lapenta
Baldassi	Caruso	Di Marino	La Torre
Ballarin	Casapieri Quagliotti	Di Vagno	Lavagnoli
Bandiera	Carmen	Drago	Lettieri
Barca	Castelli	Dulbecco	Lima
Bardelli	Castellucci	Elkan	Lindner
Bargellini	Castiglione	Esposto	Lizzero
Bartolini	Cataldo	Fabbri Seroni	Lobianco
Bassi	Catanzariti	Adriana	Lodi Adriana
Bastianelli	Cavaliere	Faenzi	Lombardi Giovanni
Beccaria	Ceravolo	Fagone	Enrico
Bellotti	Cerri	Federici	Lombardi Riccardo
Belussi Ernesta	Cesaroni	Felici	Lo Porto
Bemporad	Chanoux	Feliseti	Lospinoso Severini
Benedetti	Chiarante	Ferri Mario	Lucchesi
Berlinguer Giovanni	Chiovini Cecilia	Fibbi Giulietta	Lucifredi
Berloffa	Ciacci	Finelli	Luraschi
Bernardi	Ciaffi	Fioret	Maggioni
Bernini	Ciai Trivelli Anna	Fioriello	Magri
Bertè	Maria	Flamigni	Malagugini
Biagioni	Ciccardini	Fortuna	Mammì
Biamonte	Cirillo	Foscarini	Mancinelli
Bianchi Fortunato	Ciuffini	Foschi	Mancini Antonio
Bianco	Coccia	Fracanzani	Mancini Vincenzo
Bini	Cocco Maria	Frasca	Mancuso
Bisignani	Codacci-Pisanelli	Furia	Mantella
Boffardi Ines	Colajanni	Fusaro	Marchetti
Bogi	Columbu	Galli	Mariani
Boldrin	Compagna	Galluzzi	Mariotti
Bologna	Concas	Garbi	Marocco
Borghi	Conte	Gargani	Marras
Bortolani	Corà	Gargano	Martelli
Bortot	Corghi	Gasco	Marzotto Caotorta
Bosco	Cortese	Gaspari	Masciadri
Botta	Costamagna	Gastone	Masullo
Bottarelli	Craxi	Giadresco	Mattarelli
Bova	Cristofori	Giannantoni	Matteini
		Giannini	Mazzarrino
		Giglia	Mazzola
			Mazzotta

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Mendola Giuseppa	Sandomenico
Menichino	Santuz
Merli	Sanza
Miceli Salvatore	Savoldi
Miceli Vincenzo	Sbriziolo De Felice
Micheli Pietro	Eirene
Mignani	Scalfaro
Milani	Schiavon
Miroglio	Scipioni
Monti Maurizio	Scotti
Morini	Scutari
Musotto	Serrentino
Natta	Servadei
Niccolai Cesarino	Sgarbi Bompani
Nicosia	Luciana
Noberasco	Sgarlata
Olivi	Sisto
Orlando	Skerk
Orsini	Sobrero
Padula	Spadola
Pani	Spagnoli
Pascariello	Speranza
Pedini	Spinelli
Peggio	Spitella
Pegoraro	Stefanelli
Pellicani Giovanni	Stella
Pellicani Michele	Storchi
Pellizzari	Strazzi
Pennacchini	Talassi Giorgi Renata
Perdonà	Tamini
Pezzati	Tani
Piccone	Tantalo
Pisanu	Tarabini
Pisicchio	Tedeschi
Pisoni	Terranova
Pistillo	Terraroli
Pochetti	Tesi
Postal	Tessari
Prandini	Tocco
Prearo	Todros
Principe	Tozzi Condivi
Pumilia	Traversa
Quaranta	Tripodi Girolamo
Radi	Urso Giacinto
Raffaelli	Urso Salvatore
Raicich	Vaghi
Rampa	Valensise
Raucci	Vania
Reale Giuseppe	Vecchiarelli
Reale Oronzo	Venturini
Reggiani	Venturoli
Restivo	Vespignani
Riccio Pietro	Vetrano
Rognoni	Vincelli
Rosati	Vincenzi
Russo Carlo	Vineis
Sabbatini	Volpe
Salvi	Zaffanella

Zamberletti	Zoppetti
Zanini	Zoppi
Zolla	Zurlo

Sono in missione:

Cassanmagnago	Malfatti
Cerretti Maria Luisa	Negrari
Magnani Noya Maria	Vetrone

BORTOLANI ed altri; BARDELLI ed altri:
« Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione » (*già approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (3235-2208-B):

Presenti	347
Votanti	342
Astenuti	5
Maggioranza	172
Voti favorevoli	322
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Belussi Ernesta
Achilli	Bemporad
Aiardi	Benedetti
Aldrovandi	Berlinguer Giovanni
Alesi	Berloffa
Aliverti	Bernardi
Allera	Bernini
Allocca	Bertè
Amadeo	Biagioni
Amodio	Biamonte
Anderlini	Bianchi Fortunato
Andreoni	Bianco
Angelini	Bini
Armani	Bisignani
Assante	Boffardi Ines
Astolfi Maruzza	Bogi
Azzaro	Boldrin
Baccalini	Bologna
Bacchi	Borghesi
Baldassari	Bortolani
Baldassi	Bortot
Ballarin	Bosco
Bandiera	Botta
Barca	Bottarelli
Bardelli	Bova
Bargellini	Brandi
Bartolini	Bressani
Bassi	Brini
Bastianelli	Bucciarelli Ducci
Beccaria	Buffone
Bellotti	Busetto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Buzzi	Degan	Ianniello	Monti Maurizio
Buzzoni	Del Duca	Innocenti	Morini
Cabras	De Leonardis	Iotti Leonilde	Musotto
Caiati	Della Briotta	Iperico	Natta
Caiazza	Dell'Andro	Isgrò	Niccolai Cesarino
Calvetti	Del Pennino	Jacazzi	Nicosia
Canestrari	De Maria	La Bella	Noberasco
Capponi Bentivegna	de Meo	Laforgia	Olivi
Carla	Di Giannantonio	La Loggia	Orlando
Capra	Di Gioia	Lapenta	Orsini
Carenini	Di Giulio	La Torre	Padula
Carrè	Di Marino	Lavagnoli	Pani
Carri	Di Vagno	Lettieri	Pascariello
Caruso	Drago	Lima	Pedini
Casapieri Quagliotti	Dulbecco	Lindner	Peggio
Carmen	Elkan	Lizzero	Pegoraro
Castelli	Esposito	Lobianco	Pellicani Giovanni
Castellucci	Fabbri Seroni	Lodi Adriana	Pellicani Michele
Castiglione	Adriana	Lombardi Giovanni	Pellizzari
Cataldo	Faenzi	Enrico	Pennacchini
Catanzariti	Fagone	Lombardi Riccardo	Perdonà
Cavaliere	Federici	Lospinoso Severini	Pezzati
Ceravolo	Felici	Lucchesi	Piccone
Cerri	Felisetti	Lucifredi	Pisanu
Cesaroni	Ferri Mario	Luraschi	Pisicchio
Chanoux	Fibbi Giulietta	Maggioni	Pisoni
Chiarante	Finelli	Magri	Pistillo
Chiovini Cecilia	Fioret	Malagugini	Pochetti
Ciacci	Fioriello	Mammi	Postal
Ciaffi	Flamigni	Mancinelli	Prandini
Ciai Trivelli Anna	Fortuna	Mancini Antonio	Prearo
Maria	Foscarini	Mancini Vincenzo	Principe
Ciccardini	Foschi	Mancuso	Pumilia
Cirillo	Fracanzani	Mantella	Quaranta
Ciuffini	Frasca	Marchetti	Radi
Coccia	Furia	Mariani	Raffaelli
Cocco Maria	Fusaro	Mariotti	Raicich
Codacci-Pisanelli	Galli	Marocco	Rampa
Colajanni	Galluzzi	Marras	Rauci
Columbu	Garbi	Martelli	Reale Giuseppe
Compagna	Gargani	Marzotto Caotorta	Reale Oronzo
Concas	Gargano	Masciadri	Reggiani
Conte	Gasco	Masullo	Restivo
Corà	Gaspari	Mattarelli	Riccio Pietro
Corghi	Gastone	Matteini	Rognoni
Cortese	Giadresco	Mazzarrino	Rosali
Costamagna	Giannantoni	Mazzola	Russo Carlo
Craxi	Giannini	Mazzotta	Sabbatini
Cristofori	Giglia	Mendola Giuseppa	Salvi
Cuminetti	Gioia	Menichino	Sandomenico
D'Alema	Giordano	Merli	Santuz
D'Alessio	Giovannini	Meucci	Sanza
Dall'Armellina	Girardin	Miceli Salvatore	Savoldi
Dal Maso	Giudiceandrea	Miceli Vincenzo	Sbriziolo De Felice
D'Angelo	Gramegna	Micheli Pietro	Eirene
D'Auria	Granelli	Mignani	Scalfaro
de Carneri	Grassi Bertazzi	Milani	Schiavon
de' Cocci	Guerrini	Miroglio	Scipioni

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Scotti	Tessari
Scutari	Tocco
Serrentino	Todros
Servadei	Tozzi Condivi
Sgarbi Bompani	Traversa
Luciana	Tripodi Girolamo
Sgarlata	Triva
Sisto	Urso Giacinto
Skerk	Urso Salvatore
Sobrero	Vaghi
Spadola	Vania
Spagnoli	Vecchiarelli
Speranza	Venturini
Spinelli	Venturoli
Spitella	Vespignani
Stefanelli	Vetrano
Stella	Vincelli
Storchi	Vincenzi
Strazzi	Vineis
Talassi Giorgi Renata	Volpe
Tamini	Zaffanella
Tani	Zamberletti
Tantalo	Zanini
Tarabini	Zolla
Tedeschi	Zoppetti
Terranova	Zoppi
Terraroli	Zurlo
Tesi	

Si sono astenuti:

Calabrò	Sponziello
Lo Porto	Valensise
Palumbo	

Sono in missione:

Cassanmagnago	Malfatti
Cerretti Maria Luisa	Negrari
Magnani Noya Maria	Vetrone

« Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte e il ferimento dei viaggiatori, e dei relativi protocolli firmati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973 » (*approvato dal Senato*) (2540):

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	313
Voti contrari	30

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bressani
Achilli	Brini
Aiardi	Bucciarelli Ducci
Aldrovandi	Buffone
Alesi	Busetto
Allera	Buzzi
Allocca	Buzzoni
Amadei	Cabras
Amadeo	Caiati
Amodio	Caiazza
Anderlini	Calabrò
Andreoni	Calvetti
Angelini	Canestrari
Armani	Capponi Bentivegna
Assante	Carla
Astolfi Maruzza	Capra
Azzaro	Carenini
Baccalini	Carrà
Bacchi	Carri
Baldassari	Caruso
Baldassi	Casapieri Quagliotti
Ballarin	Carmen
Bandiera	Castelli
Barca	Castellucci
Bardelli	Castiglione
Bargellini	Cataldo
Bartolini	Catanzariti
Bassi	Cavaliere
Bastianelli	Ceravolo
Beccaria	Cerri
Bellotti	Cesaroni
Belussi Ernesta	Chanoux
Bemporad	Chiarante
Benedetti	Chiovini Cecilia
Berlinguer Giovanni	Ciacci
Berloffa	Ciaffi
Bernardi	Ciai Trivelli Anna
Bernini	Maria
Bertè	Ciccardini
Biagioni	Cirillo
Biamonte	Ciuffini
Bianchi Fortunato	Coccia
Bianco	Cocco Maria
Bini	Codacci-Pisanelli
Bisignani	Colajanni
Boffardi Ines	Columbu
Bogi	Compagna
Boldrin	Concas
Bologna	Conte
Borghì	Corà
Bortolani	Corghi
Bortot	Cortese
Bosco	Costamagna
Botta	Craxi
Bottarelli	Cuminetti
Brandi	D'Alema

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

D'Alessio	Giovannini	Merli	Santuz
Dall'Armellina	Girardin	Meucci	Sanza
Dal Maso	Giudiceandrea	Miceli Salvatore	Savoldi
D'Angelo	Gramegna	Miceli Vincenzo	Sbriziolo De Felice
D'Auria	Granelli	Micheli Pietro	Eirene
de Carneri	Grassi Bertazzi	Mignani	Scalfaro
de' Cocci	Guerrini	Milani	Schiavon
Degan	Ianniello	Miroglio	Scipioni
Del Duca	Innocenti	Monti Maurizio	Scotti
De Leonardis	Iotti Leonilde	Morini	Scutari
Della Briotta	Iperico	Musotto	Serrentino
Dell'Andro	Isgrò	Natta	Servadei
Del Pennino	Jacazzi	Nicolai Cesarino	Sgarbi Bompani
De Maria	La Bella	Nicosia	Luciana
de Meo	Laforgia	Noberasco	Sgarlata
Di Giannantonio	La Loggia	Olivi	Sisto
Di Gioia	Lapenta	Orlando	Skerk
Di Giulio	La Torre	Orsini	Sobrero
Di Marino	Lavagnoli	Padula	Spadola
Di Vagno	Lettieri	Palumbo	Spagnoli
Drago	Lima	Pani	Speranza
Dulbecco	Lindner	Pascariello	Spinelli
Elkan	Lizzero	Peggio	Spitella
Esposito	Lcbianco	Pegoraro	Sponziello
Fabbri Seroni	Lodi Adriana	Pellicani Giovanni	Stefanelli
Adriana	Lombardi Giovanni	Pellicani Michele	Stella
Faenzi	Enrico	Pellizzari	Storchi
Fagone	Lombardi Riccardo	Pennacchini	Strazzi
Federici	Lo Porto	Perdonà	Talassi Giorgi Renata
Felici	Lospinoso Severini	Pezzati	Tamini
Felisetti	Lucchesi	Piccone	Tani
Ferri Mario	Lucifredi	Pisanu	Tantalo
Fibbi Giulietta	Luraschi	Pisicchio	Tarabini
Finelli	Maggioni	Pisoni	Tedeschi
Fioret	Magri	Pistillo	Terranova
Fioriello	Malagugini	Pochetti	Terraroli
Flamigni	Mammì	Postal	Tesi
Fortuna	Mancinelli	Prandini	Tessari
Foscarini	Mancini Antonio	Prearo	Tocco
Foschi	Mancini Vincenzo	Principe	Todros
Fracanzani	Mancuso	Pumilia	Tozzi Condivi
Frasca	Mantella	Quaranta	Traversa
Furia	Marchetti	Radi	Tripodi Girolamo
Fusaro	Mariani	Raffaelli	Triva
Galli	Mariotti	Raicich	Urso Giacinto
Galluzzi	Marocco	Rampa	Urso Salvatore
Garbi	Marras	Raucci	Vaghi
Gargani	Martelli	Reale Giuseppe	Vania
Gargano	Marzotto Caotorta	Reale Oronzo	Vecchiarelli
Gasco	Masciadri	Reggiani	Venturini
Gaspari	Masullo	Restivo	Venturoli
Gastone	Mattarelli	Riccio Pietro	Vespignani
Giadresco	Matteini	Rognoni	Vetrano
Giannantoni	Mazzarrino	Rosati	Vincelli
Giannini	Mazzola	Russo Carlo	Vincenzi
Giglia	Mazzotta	Sabbatini	Vineis
Gioia	Mendola Giuseppa	Salvi	Volpe
Giordano	Menichino	Sandomenico	Zaffanella

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Zamberletti	Zoppetti
Zanini	Zoppi
Zolla	Zurlo

Sono in missione:

Cassanmagnago	Negrari
Cerretti Maria Luisa	Pedini
Magnani Noya Maria	Vetrone
Malfatti	

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 e il 9 novembre 1973: convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia » (*approvato dal Senato*) (3105):

Presenti e votanti	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	306
Voti contrari	36

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bargellini
Achilli	Bartolini
Aiardi	Bassi
Aldrovandi	Bastianelli
Alesi	Beccaria
Allera	Bellotti
Allocca	Belussi Ernesta
Amadei	Bemporad
Amadeo	Benedetti
Amodio	Berlinguer Giovanni
Anderlini	Berloffa
Andreoni	Bernardi
Angelini	Bernini
Armani	Bertè
Assante	Biagioni
Astolfi Maruzza	Biamonte
Azzaro	Bianchi Fortunato
Baccalini	Bianco
Bacchi	Bini
Baldassari	Bisignani
Baldassi	Boffardi Ines
Ballardini	Boldrin
Ballarin	Bologna
Bandiera	Borghi
Barca	Bortolani
Bardelli	Bortot

Bosco	Craxi
Botta	Cuminetti
Bottarelli	D'Alema
Bova	D'Alessio
Brandi	Dall'Armellina
Bressani	Dal Maso
Brini	D'Angelo
Bucciarelli Ducci	D'Auria
Buffone	de Carneri
Busetto	de' Cocci
Buzzi	Degan
Buzzoni	Del Duca
Cabras	De Leonardis
Caiati	Della Briotta
Caiazza	Dell'Andro
Calabrò	Del Pennino
Calvetti	De Maria
Canestrari	de Meo
Capponi Bentivegna	Di Giannantonio
Carla	Di Gioia
Capra	Di Giulio
Carenini	Di Marino
Carrà	Di Vagno
Carri	Drago
Caruso	Dulbecco
Casapieri Quagliotti	Elkan
Carmen	Esposito
Castelli	Fabbri Seroni
Castellucci	Adriana
Castiglione	Faenzi
Cataldo	Fagone
Catanzariti	Federici
Cavaliere	Felici
Ceravolo	Felisetti
Cerri	Ferri Mario
Cesaroni	Fibbi Giulietta
Chanoux	Finelli
Chiarante	Fioret
Chiovini Cecilia	Fioriello
Ciacchi	Flamigni
Ciaffi	Fortuna
Ciai Tivelli Anna	Foscarini
Maria	Foschi
Ciccardini	Fracanzani
Cirillo	Frasca
Ciuffini	Furia
Coccia	Fusaro
Cocco Maria	Galli
Codacci-Pisanelli	Galluzzi
Colajanni	Garbi
Columbu	Gargani
Compagna	Gargano
Concas	Gasco
Conte	Gaspari
Corà	Gastone
Corghi	Giadresco
Cortese	Giannantoni
Costamagna	Giannini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bressani	D'Alema	Giordano
Achilli	Brini	D'Alessio	Giovannini
Aiardi	Bucciarelli Ducci	Dall'Armellina	Giudiceandrea
Aldrovandi	Buffone	Dal Maso	Gramegna
Alesi	Busetto	D'Angelo	Granelli
Allera	Buzzi	D'Auria	Grassi Bertazzi
Allocca	Buzzoni	de Carneri	Guerrini
Amadei	Cabras	de' Cocci	Ianniello
Amadeo	Caiati	Degan	Innocenti
Amodio	Caiazza	Del Duca	Iotti Leonilde
Anderlini	Calabrò	De Leonardis	Iperico
Andreoni	Calvetti	Della Briotta	Isgrò
Angelini	Canestrari	Dell'Andro	Jacazzi
Armani	Capponi Bentivegna	Del Pennino	La Bella
Ascari Raccagni	Carla	De Maria	Laforgia
Assante	Capra	de Meo	La Loggia
Astolfi Maruzza	Carenini	Di Giannantonio	La Pentia
Azzaro	Carrà	Di Gioia	La Torre
Baccalini	Carri	Di Giulio	Lavagnoli
Bacchi	Carta	Di Marino	Lettieri
Baldassari	Caruso	Di Vagno	Lima
Baldassi	Casapieri Quagliotti	Drago	Lindner
Ballarin	Carmen	Dulbecco	Lizzero
Bandiera	Castelli	Elkan	Lobianco
Barca	Castellucci	Esposito	Lodi Adriana
Bardelli	Castiglione	Fabbri Seroni	Lombardi Giovanni
Bargellini	Cataldo	Adriana	Enrico
Bartolini	Catanzariti	Faenzi	Lombardi Riccardo
Bassi	Cavaliere	Fagone	Lo Porto
Bastianelli	Ceravolo	Federici	Lospinoso Severini
Beccaria	Cerri	Felici	Lucchesi
Bellotti	Cesaroni	Felisetti	Lucifredi
Belussi Ernesta	Chanoux	Ferri Mario	Luraschi
Bemporad	Chiarante	Fibbi Giulietta	Maggioni
Benedetti	Chiovini Cecilia	Finelli	Magri
Berlinguer Giovanni	Ciacchi	Fioret	Malagugini
Berloffia	Ciaffi	Fioriello	Mammi
Bernardi	Ciai Trivelli Anna	Flamigni	Mancinelli
Bernini	Maria	Fortuna	Mancini Antonio
Bertè	Ciccardini	Foscarini	Mancini Vincenzo
Biagioni	Cirillo	Foschi	Mancuso
Biamonte	Ciuffini	Fracanzani	Mantella
Bianchi Fortunato	Coccia	Fracchia	Marchetti
Bianco	Cocco Maria	Furia	Mariani
Bini	Codacci-Pisanelli	Fusaro	Mariotti
Bisignani	Colajanni	Galli	Marocco
Boffardi Ines	Columbu	Galluzzi	Marras
Boldrin	Compagna	Garbi	Martelli
Bologna	Concas	Gargani	Marzotto Caotorta
Borghi	Conte	Gargano	Masciadri
Bortolani	Corà	Gasco	Masullo
Bortot	Corghì	Gaspari	Mattarelli
Bosco	Cortese	Gastone	Matteini
Botta	Costamagna	Giadresco	Mazzarrino
Bottarelli	Craxi	Giannantoni	Mazzola
Bova	Cuminetti	Giannini	Mazzotta
		Giglia	Mendola Giuseppa
		Gioia	Menichino

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Meucci	Sanza
Miceli Salvatore	Savoldi
Miceli Vincenzo	Sbriziolo De Felice
Micheli Pietro	Eirene
Mignani	Scalfaro
Milani	Schiavon
Miroglio	Scipioni
Monti Maurizio	Scotti
Morini	Scutari
Musotto	Serrentino
Natta	Servadei
Niccolai Cesarino	Sgarbi Bompani
Nicosia	Luciana
Noberasco	Sgarlata
Olivi	Sisto
Orlando	Skerk
Orsini	Sobrero
Padula	Spadola
Palumbo	Spagnoli
Pani	Speranza
Pascariello	Spinelli
Peggio	Spitella
Pegoraro	Sponziello
Pellicani Giovanni	Stefanelli
Pellicani Michele	Stella
Pellizzari	Storchi
Pennacchini	Strazzi
Perdonà	Talassi Giorgi Renata
Pezzati	Tamini
Piccone	Tani
Pisanu	Tantalo
Pisicchio	Tarabini
Pisoni	Tedeschi
Pistillo	Terranova
Pochetti	Terraroli
Postal	Tesi
Prandini	Tessari
Prearo	Tocco
Principe	Todros
Pumilia	Tozzi Condivi
Quaranta	Traversa
Radi	Tripodi Girolamo
Raffaelli	Triva
Raicich	Urso Giacinto
Rampa	Urso Salvatore
Raucci	Vaghi
Reale Giuseppe	Valensise
Reale Oronzo	Vania
Reggiani	Vecchiarelli
Restivo	Venturini
Riccio Pietro	Venturoli
Rognoni	Vespignani
Rosati	Vetrano
Russo Carlo	Vincelli
Sabbatini	Vincenzi
Salvi	Vineis
Sandomenico	Volpe
Sanluz	Zaffanella

Zamberletti	Zoppetti
Zanini	Zoppi
Zolla	Zurlo

Si sono astenuti:

Ballardini	Bensi
------------	-------

Sono in missione:

Cassanmagnago	Negrari
Cerretti Maria Luisa	Pedini
Magnani Noya Maria	Vetrone
Malfatti	

« Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 » (3550):

Presenti e votanti	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	320
Voti contrari	28

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Bassi
Achilli	Bastianelli
Aiardi	Beccaria
Aldrovandi	Bellotti
Alesi	Belussi Ernesta
Allera	Bemporad
Allocca	Benedetti
Amadei	Bensi
Amadeo	Berlinguer Giovanni
Amodio	Berloffa
Anderlini	Bernardi
Andreoni	Bernini
Angelini	Bertè
Armani	Biagioni
Ascari Raccagni	Biamonte
Assante	Bianco
Astolfi Maruzza	Bini
Azzaro	Bisignani
Baccalini	Boffardi Ines
Bacchi	Boldrin
Baldassari	Bologna
Baldassi	Borghi
Ballardini	Bortolani
Ballarin	Bortot
Bandiera	Bosco
Barca	Botta .
Bardelli	Bottarelli
Bargellini	Bova
Bartolini	Brandi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Bressani	Dall'Armellina	Gramegna	Miceli Salvatore
Brini	D'Angelo	Granelli	Miceli Vincenzo
Bucciarelli Ducci	D'Auria	Grassi Bertazzi	Micheli Pietro
Buffone	de Carneri	Guerrini	Mignani
Busetto	de' Cocci	Gunnella	Milani
Buzzi	Degan	Ianniello	Miroglio
Buzzoni	Del Duca	Innocenti	Monti Maurizio
Cabras	De Leonardis	Iotti Leonilde	Morini
Caiati	Della Briotta	Iperico	Musotto
Caiazza	Dell'Andro	Isgrò	Natta
Calabrò	Del Pennino	Jacazzi	Niccolai Cesarino
Calvetti	De Maria	La Bella	Nicosia
Canestrari	de Meo	Laforgia	Noberasco
Capponi Bentivegna	Di Giannantonio	La Loggia	Olivi
Carla	Di Gioia	Lapenta	Orlando
Capra	Di Giulio	La Torre	Orsini
Carenini	Di Marino	Lavagnoli	Padula
Caroli	Di Vagno	Lettieri	Palumbo
Carrà	Drago	Lima	Pani
Carri	Dulbecco	Lindner	Pascariello
Carta	Elkan	Lizzero	Pedini
Caruso	Esposito	Lobianco	Peggio
Casapieri Quagliotti	Fabbri Seroni	Lodi Adriana	Pegoraro
Carmen	Adriana	Lombardi Giovanni	Pellicani Giovanni
Castelli	Faenzi	Enrico	Pellicani Michele
Castellucci	Fagone	Lombardi Riccardo	Pellizzari
Castiglione	Federici	Lo Porto	Pennacchini
Cataldo	Felici	Lospinoso Severini	Perdonà
Catanzariti	Felisetti	Lucchesi	Perrone
Cavaliere	Ferri Mario	Lucifredi	Pezzati
Ceravolo	Fibbi Giulietta	Luraschi	Piccone
Cerri	Finelli	Maggioni	Pisanu
Cesaroni	Fioret	Magri	Pisicchio
Chanoux	Fioriello	Malagugini	Pisoni
Chiarante	Flamigni	Mammì	Pistillo
Chiovini Cecilia	Fortuna	Mancinelli	Pochetti
Ciacci	Foscarini	Mancini Antonio	Postal
Ciaffi	Foschi	Mancini Vincenzo	Prandini
Ciai Trivelli Anna	Fracanzani	Mancuso	Prearo
Maria	Frasca	Mantella	Principe
Ciccardini	Furia	Marchetti	Pumilia
Cirillo	Fusaro	Mariani	Quaranta
Ciuffini	Galli	Mariotti	Radi
Coccia	Galluzzi	Marocco	Raffaelli
Cocco Maria	Garbi	Marras	Raicich
Codacci-Pisanelli	Gargani	Martelli	Rampa
Colajanni	Gargano	Marzotto Caotorta	Raucci
Columbu	Gasco	Masciadri	Reale Giuseppe
Concas	Gaspari	Masullo	Reale Oronzo
Conte	Gastone	Mattarelli	Reggiani
Corà	Giadresco	Matteini	Restivo
Corghi	Giannantoni	Mazzarrino	Riccio Pietro
Cortese	Giannini	Mazzola	Rognoni
Costamagna	Giglia	Mazzotta	Rosati
Craxi	Giordano	Mendola Giuseppa	Russo Carlo
Cuminetti	Giovannini	Menichino	Sabbatini
D'Alema	Girardin	Merli	Salvi
D'Alessio	Giudiceandrea	Meucci	Sandomenico

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Santuz	Terranova	Amadeo	Caiati
Sanza	Terraroli	Amodio	Caiazza
Savoldi	Tesi	Anderlini	Calabrò
Sbriziolo De Felice	Tessari	Andreoni	Calvetti
Eirene	Tocco	Angelini	Canestrari
Scalfaro	Todros	Armani	Capponi Bentivegna
Schiavon	Tozzi Condivi	Ascari Raccagni	Carla
Scipioni	Traversa	Assante	Capra
Scotti	Tripodi Girolamo	Astolfi Maruzza	Carenini
Scutari	Triva	Azzaro	Caroli
Serrentino	Turchi	Baccalini	Carrà
Servadei	Urso Giacinto	Bacchi	Carri
Sgarbi Bompani	Urso Salvatore	Baldassari	Carta
Luciana	Vaghi	Baldassi	Caruso
Sgarlata	Valensise	Ballardini	Casapieri Quagliotti
Sisto	Vania	Ballarin	Carmen
Skerk	Vecchiarelli	Bandiera	Castelli
Sobrero	Venturini	Barca	Castellucci
Spadola	Venturoli	Bardelli	Castiglione
Spagnoli	Vespignani	Bargellini	Cataldo
Speranza	Vetrano	Bartolini	Catanzariti
Spinelli	Vincelli	Bassi	Cavaliere
Spitella	Vincenzi	Bastianelli	Geravolo
Stefanelli	Vineis	Beccaria	Cerri
Stella	Volpe	Bellotti	Cesaroni
Storchi	Zaffanella	Belussi Ernesta	Chanoux
Strazzi	Zamberletti	Bemporad	Chiarante
Talassi Giorgi Renata	Zanini	Benedetti	Chiovini Cecilia
Tamini	Zolla	Bensi	Ciacci
Tani	Zoppetti	Berlinguer Giovanni	Ciaffi
Tantalo	Zoppi	Berloffa	Ciai Trivelli Anna
Tarabini	Zurlo	Bernardi	Maria
Tedeschi		Bernini	Ciccardini
		Bertè	Cirillo
		Biagioni	Ciuffini
		Biamonte	Coccia
		Bianco	Cocco Maria
		Bini	Codacci-Pisanelli
		Bisignani	Colajanni
		Boffardi Ines	Columbu
		Boldrin	Concas
		Bologna	Conte
		Borghi	Corà
		Bortolani	Corghi
		Bortol	Cortese
		Bosco	Costamagna
		Botta	Craxi
		Bottarelli	Cuminetti
		Bova	D'Alema
		Brandi	D'Alessio
		Bressani	Dall'Armellina
		Brini	Dal Maso
		Bucciarelli Ducci	D'Angelo
		Buffone	D'Auria
		Busetto	de Carneri
		Buzzi	de' Cocci
		Buzzoni	Degan
		Cabras	

Sono in missione:

Cassanmagnago	Malfatti
Cerretti Maria Luisa	Negrari
Magnani Noya Maria	Vetrone

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti aerei tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973 » (*approvato dal Senato*) (3825):

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Voti favorevoli	313
Voti contrari	31

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Alesi
Achilli	Allera
Aiardi	Allocca
Aldrovandi	Amadei

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Del Duca	Innocenti	Monti Maurizio	Scipioni
De Leonardis	Iotti Leonilde	Morini	Scotti
Della Briotta	Iperico	Musotto	Scutari
Dell'Andro	Isgro	Natta	Servadei
Del Pennino	Jacazzi	Niccolai Cesarino	Sgarbi Bompani
De Maria	La Bella	Noberasco	Luciana
de Meo	Laforgia	Olivi	Sgarlata
Di Giannantonio	La Loggia	Orlando	Sisto
Di Gioia	Lapenta	Orsini	Skerk
Di Giulio	La Torre	Padula	Sobrero
Di Marino	Lavagnoli	Pani	Spadola
Di Vagno	Lettieri	Pascariello	Spagnoli
Drago	Lima	Pedini	Speranza
Dulbecco	Lindner	Peggio	Spinelli
Elkan	Lizzero	Pegoraro	Spitella
Esposito	Lobianco	Pellicani Giovanni	Stefanelli
Fabbri Seroni	Lodi Adriana	Pellicani Michele	Stella
Adriana	Lombardi Giovanni	Pellizzari	Storchi
Faenzi	Enrico	Pennacchini	Strazzi
Fagone	Lombardi Riccardo	Perdonà	Talassi Giorgi Renata
Federici	Lo Porto	Perrone	Tamini
Felici	Lospinoso Severini	Pezzati	Tani
Felisetti	Lucchesi	Piccone	Tantalo
Ferri Mario	Lucifredi	Pisanu	Tarabini
Fibbi Giulietta	Luraschi	Pisicchio	Tedeschi
Finelli	Maggioni	Pisoni	Terranova
Fioret	Magri	Pistillo	Terraroli
Fioriello	Malagugini	Pochetti	Tesi
Flamigni	Mammi	Postal	Tessari
Fortuna	Mancinelli	Prandini	Tocco
Foscarini	Mancini Antonio	Prearo	Todros
Foschi	Mancini Vincenzo	Principe	Tozzi Condivi
Fracanzani	Mancuso	Pumilia	Traversa
Frasca	Mantella	Quaranta	Tripodi Girolamo
Furia	Marchetti	Radi	Triva
Fusaro	Mariani	Raffaelli	Turchi
Galli	Mariotti	Raicich	Urso Giacinto
Galluzzi	Marocco	Rampa	Urso Salvatore
Garbi	Marras	Raucci	Vaghi
Gargani	Martelli	Reale Giuseppe	Valensise
Gargano	Masciadri	Reale Oronzo	Vania
Gasco	Masullo	Reggiani	Vecchiarelli
Gaspari	Mattarelli	Restivo	Venturini
Gastone	Matteini	Riccio Pietro	Venturoli
Giadresco	Mazzarrino	Rognoni	Vespignani
Giannantoni	Mazzola	Rosati	Vetrano
Giannini	Mazzotta	Russo Carlo	Vincelli
Giglia	Mendola Giuseppa	Sabbatini	Vincenzi
Giordano	Menichino	Salvi	Vineis
Giovannini	Merli	Sandomenico	Volpe
Girardin	Meucci	Santuz	Zaffanella
Giudiceandrea	Miceli Salvatore	Sanza	Zamberletti
Gramegna	Miceli Vincenzo	Savoldi	Zanini
Granelli	Micheli Pietro	Sbriziolo De Felice	Zolla
Grassi Bertazzi	Mignani	Eirene	Zoppetti
Guerrini	Milani	Scalfaro	Zoppi
Ianniello	Miroglio	Schiavoni	Zurlo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Sono in missione:

Cassanmagnago	Malfatti
Cerretti Maria Luisa	Negrari
Magnani Noya Maria	Vetrone

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 » (3785):

Presenti	341
Votanti	340
Astenuti	1
Maggioranza	171
Voti favorevoli	319
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Benedetti	Capra	Di Gioia
Achilli	Berlinguer Giovanni	Carenini	Di Giulio
Aiardi	Berloffa	Càroli	Di Marino
Aldrovandi	Bernardi	Carrà	Di Vagno
Alesi	Bernini	Carri	Drago
Allera	Bertè	Carta	Dulbecco
Allocca	Biagioni	Caruso	Elkan
Amadei	Biamonte	Casapieri Quagliotti	Esposito
Amadeo	Bianco	Carmen	Fabbri Seroni
Amodio	Bini	Castelli	Adriana
Anderlini	Bisignani	Castellucci	Faenzi
Andreoni	Boffardi Ines	Castiglione	Fagone
Angelini	Boldrin	Cataldo	Federici
Armani	Bologna	Catanzariti	Felici
Ascari Raccagni	Borghi	Cavaliere	Felisetti
Assante	Bortolani	Ceravolo	Ferri Mario
Astolfi Maruzza	Bortot	Cerri	Fibbi Giulietta
Azzaro	Bosco	Cesaroni	Finelli
Baccalini	Botta	Chanoux	Fioret
Bacchi	Bottarelli	Chiarante	Fioriello
Baghino	Bova	Chiovini Cecilia	Flamigni
Baldassari	Brandi	Ciacchi	Fortuna
Baldassi	Bressani	Ciaffi	Foscarini
Ballardini	Brini	Ciai Trivelli Anna	Foschi
Ballarin	Buffone	Maria	Fracanzani
Bandiera	Buzzi	Ciccardini	Frasca
Barca	Buzzoni	Cirillo	Furia
Bardelli	Cabras	Ciuffini	Fusaro
Bargellini	Caiati	Coccia	Galli
Bartolini	Caiazza	Cocco Maria	Galluzzi
Bassi	Calabrò	Codacci-Pisanelli	Garbi
Beccaria	Calvetti	Colajanni	Gargani
Bellotti	Canestrari	Columbu	Gargano
Belussi Ernesta	Capponi Bentivegna	Concas	Gasco
Bemporad	Carla	Conte	Gaspari
		Corà	Gastone
		Corghi	Giadresco
		Cortese	Giannantoni
		Costamagna	Giannini
		Craxi	Giglia
		Cuminetti	Giordano
		D'Alema	Giovannini
		D'Alessio	Girardin
		Dall'Armellina	Giudiceandrea
		Dal Maso	Gramegna
		D'Angelo	Granelli
		D'Auria	Grassi Bertazzi
		de Carneri	Guerrini
		de' Cocci	Ianniello
		Degan	Iotti Leonilde
		Del Duca	Isgrò
		De Leonardis	Jacazzi
		Della Briotta	La Bella
		Dell'Andro	Laforgia
		Del Pennino	La Loggia
		De Maria	Lapenta
		de Meo	La Torre
		Di Giannantonio	Lavagnoli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Lettieri
 Lima
 Lindner
 Lizzero
 Lobianco
 Lodi Adriana
 Lombardi Giovanni
 Enrico
 Lombardi Riccardo
 Lo Porto
 Lospinoso Severini
 Lucchesi
 Lucifredi
 Luraschi
 Maggioni
 Magri
 Malagugini
 Mammi
 Mancinelli
 Mancini Antonio
 Mancini Vincenzo
 Mancuso
 Mantella
 Marchetti
 Mariani
 Mariotti
 Marocco
 Marras
 Martelli
 Marzotto Caotorta
 Masciadri
 Masullo
 Mattarelli
 Matteini
 Mazzarrino
 Mazzola
 Mazzotta
 Mendola Giuseppa
 Menichino
 Merli
 Meucci
 Miceli Salvatore
 Miceli Vincenzo
 Micheli Pietro
 Mignani
 Milani
 Miroglio
 Monti Maurizio
 Morini
 Musotto
 Natta
 Nicolai Cesarino
 Noberasco
 Olivi
 Orlando
 Orsini
 Padula
 Pani

Pascariello
 Peggio
 Pegoraro
 Pellicani Giovanni
 Pellicani Michele
 Pellizzari
 Pennacchini
 Perdonà
 Perrone
 Pezzati
 Piccone
 Pisanu
 Pisicchio
 Pisoni
 Pistillo
 Pochetti
 Postal
 Prandini
 Prearo
 Principe
 Pumilia
 Quaranta
 Radi
 Raffaelli
 Raicich
 Rampa
 Raucci
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Restivo
 Riccio Pietro
 Rognoni
 Rosati
 Russo Carlo
 Sabbatini
 Salvi
 Sandomenico
 Santuz
 Sanza
 Savoldi
 Sbriziolo De Felice
 Eirene
 Schiavon
 Scipioni
 Scotti
 Scutari
 Serrentino
 Servadei
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Sgarlata
 Sisto
 Skerk
 Sobrero
 Spadola
 Spagnoli
 Speranza

Spinelli
 Spitella
 Sponziello
 Stefanelli
 Stella
 Storchi
 Strazzi
 Talassi Giorgi Renata
 Tamini
 Tani
 Tantalo
 Tarabini
 Tedeschi
 Terranova
 Terraroli
 Tesi
 Tessari
 Tocco
 Todros
 Tozzi Condivi
 Traversa
 Tripodi Girolamo
 Triva

Turchi
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Vaghi
 Valensise
 Vania
 Vecchiarelli
 Venturini
 Venturoli
 Vespignani
 Vetrano
 Vincelli
 Vincenzi
 Vineis
 Volpe
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zanini
 Zolla
 Zoppetti
 Zoppi
 Zurlo

Si è astenuto:

Bensi

Sono in missione:

Cassanmagnago
 Cerretti Maria Luisa
 Magnani Noya Maria
 Malfatti
 Negrari
 Pedini
 Vetrone

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974, e dello scambio di note nella stessa data » (3786):

Presenti e votanti . . . 340
 Maggioranza . . . 171
 Voti favorevoli . . . 306
 Voti contrari . . . 34

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Achilli
 Aiardi
 Aldrovandi
 Alesi
 Aliverti
 Allera
 Allocca
 Amadei
 Amadeo
 Amodio
 Anderlini
 Andreoni
 Angelini
 Ascari Raccagni
 Assante

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

Astolfi Maruzza	Càroli	Drago	Lobianco
Azzaro	Carrà	Dulbecco	Lodi Adriana
Baccalini	Carri	Elkan	Lombardi Giovanni
Bacchi	Carta	Esposito	Enrico
Baghino	Caruso	Fabbri Seroni	Lombardi Riccardo
Baldassari	Casapieri Quagliotti	Adriana	Lo Porto
Baldassi	Carmen	Faenzi	Lospinoso Severini
Ballardini	Castelli	Fagone	Lucchesi
Ballarin	Castellucci	Federici	Lucifredi
Bandiera	Castiglione	Felici	Luraschi
Barca	Cataldo	Felisetti	Maggioni
Bardelli	Catanzariti	Ferri Mario	Magri
Bargellini	Cavaliere	Fibbi Giulietta	Malagugini
Bartolini	Ceravolo	Finelli	Mammi
Bassi	Cerri	Fioret	Mancinelli
Bastianelli	Cesaroni	Fioriello	Mancini Antonio
Beccaria	Chanoux	Flamigni	Mancini Vincenzo
Bellotti	Chiarante	Fortuna	Mancuso
Belussi Ernesta	Chiovini Cecilia	Foscarini	Mantella
Bemporad	Ciaci	Foschi	Marchetti
Benedetti	Ciaffi	Fracanzani	Mariani
Bensi	Ciai Trivelli Anna	Frasca	Mariotti
Berlinguer Giovanni	Maria	Furia	Marocco
Berloffa	Cirillo	Fusaro	Marras
Bernardi	Ciuffini	Galluzzi	Martelli
Bernini	Coccia	Garbi	Marzotto Gaotorta
Bertè	Cocco Maria	Gargani	Masciadri
Biagioni	Codacci-Pisanelli	Gargano	Masullo
Biamonte	Colajanni	Gasco	Mattarelli
Bini	Columbu	Gaspari	Matteini
Bisignani	Concas	Gastone	Mazzarrino
Boffardi Ines	Conte	Giadresco	Mazzola
Boldrini	Corà	Giannantoni	Mazzotta
Bologna	Corghi	Giannini	Mendola Giuseppa
Borghi	Cortese	Giglia	Menichino
Bortolani	Costamagna	Giordano	Merli
Bortot	Craxi	Giovannini	Meucci
Bosco	Cuminetti	Girardin	Miceli Salvatore
Botta	D'Alema	Giudiceandrea	Miceli Vincenzo
Bottarelli	D'Alessio	Gramegna	Micheli Pietro
Bova	Dall'Armellina	Granelli	Mignani
Brandi	Dal Maso	Grassi Bertazzi	Milani
Bressani	D'Angelo	Ianniello	Miroglio
Brini	D'Auria	Innocenti	Monti Maurizio
Buffone	de Carneri	Iotti Leonilde	Morini
Busetto	de' Cocci	Iperico	Musotto
Buzzi	Degan	Isgro	Natta
Buzzoni	Del Duca	Jacazzi	Niccolai Cesarino
Cabras	De Leonardis	La Bella	Noberasco
Caiati	Della Briotta	Laforgia	Olivi
Caiazza	Dell'Andro	La Loggia	Orlando
Calabrò	Del Pennino	Lapenta	Orsini
Calvetti	De Maria	La Torre	Padula
Canestrari	Di Giannantonio	Lavagnoli	Pani
Capponi Bentivegna	Di Gioia	Lettieri	Pascariello
Carla	Di Giulio	Lima	Peggio
Capra	Di Marino	Lindner	Pegoraro
Carenini	Di Vagno	Lizzero	Pellicani Giovanni

Pellicani Michele	Skerk
Pellizzari	Sobrero
Pennacchini	Spadola
Perdonà	Spagnoli
Perrone	Speranza
Pezzati	Spinelli
Piccone	Spitella
Pisanu	Sponziello
Pisicchio	Stefanelli
Pisoni	Stella
Pistillo	Storchi
Pochetti	Strazzi
Postal	Talassi Giorgi Renata
Prandini	Tamini
Prearo	Tani
Principe	Tantalo
Pumilia	Tarabini
Quaranta	Tedeschi
Radi	Terranova
Raffaelli	Terraroli
Raicich	Tesi
Rampa	Tessari
Raucci	Tocco
Reale Giuseppe	Todros
Reale Oronzo	Tozzi Condivi
Reggiani	Tripodi Girolamo
Restivo	Triva
Riccio Pietro	Turchi
Rognoni	Urso Giacinto
Rosati	Urso Salvatore
Russo Carlo	Vaghi
Sabbatini	Valensise
Salvi	Vania
Sandomenico	Vecchiarelli
Santuz	Venturini
Sanza	Venturoli
Savoldi	Vespignani
Sbriziolo De Felice	Vetrano
Eirene	Vincelli
Scalfaro	Vincenzi
Schiavon	Vineis
Scipioni	Volpe
Scotti	Zaffanella
Scutari	Zamberletti
Servadei	Zanini
Sgarbi Bompani	Zolla
Luciana	Zoppetti
Sgarlata	Zoppi
Sisto	Zurlo

Sono in missione:

Cassanmagnago	Negrari
Cerretti Maria Luisa	Pedini
Magnani Noya Maria	Vetrone
Malfatti	

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni odierne delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3222), *con modificazioni;*

dalla VII Commissione (Difesa):

Senatori DELLA PORTA ed altri: « Pro-ruga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971 » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3749);

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati » (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (3820).

Restituzione di atti relativi ad una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1975 - che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria in ordine ai voti dati, nello espletamento delle loro funzioni, dai componenti dei consigli regionali - il giudice istruttore del tribunale dell'Aquila ha decretato il 21 maggio 1975 non doversi promuovere l'azione penale a carico del deputato Federico Brini, relativamente alla sua partecipazione alla deliberazione del consiglio regionale dell'Abruzzo del 27 luglio 1971.

Venendo pertanto meno ogni motivo di deliberare sulla richiesta di autorizzazione

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

a procedere in precedenza avanzata nei riguardi del deputato Brini per i fatti suddetti (doc. IV, n. 73), il fascicolo processuale relativo a tale domanda di autorizzazione verrà restituito al ministro di grazia e giustizia.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Nella sua seduta odierna in sede referente la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (3703).

Se non vi sono obiezioni, l'autorizzazione s'intende accordata.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

ARMANI, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 3 luglio 1975, alle 17:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (2698);

— *Relatore:* Boffardi Ines.

2. — *Discussione delle proposte di legge:*

TRUZZI: Norme in materia di contratti agrari (*urgenza*) (3291);

TASSI ed altri: Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici (3301);

BARDELLI ed altri: Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti (3302);

VINEIS e FERRI MARIO: Estensione di alcune norme sulle controversie individuali

di lavoro alle controversie di competenza delle Sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria (3316);

— *Relatori:* Zurlo e Ciaffi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784);

— *Relatore:* Biagioni.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali ragioni o criteri presiedano alla decisione di abolire corsi sperimentali, riferiti alla legge n. 754 del 1969, da diversi anni funzionanti presso istituti professionali sovrappopolati, che devono respingere annualmente molte iscrizioni proprio per il fatto che i suddetti corsi sperimentali sono rimasti limitati nel numero;

come sia stato possibile decidere di utilizzare altrove tali aboliti corsi, senza aver sottoposto la decisione al parere della commissione prevista dalla stessa legge n. 754.

Tale commissione avrebbe potuto vagliare elementi di giudizio a favore o contro la suddetta decisione, mentre l'inattività ormai totale in cui è tenuta la stessa non permette di seguire, modificare o migliorare il metodo di applicazione di una legge che, per le unanimi e generali richieste di tali corsi, da essa istituiti in tutto il territorio nazionale, si è rivelata altamente positiva ed evidentemente anticipatrice di quello che dovrebbe essere l'indirizzo più concreto ed avanzato, rispetto alla domanda sociale di studi idonei all'occupazione dei giovani, nell'ambito del più volte annunziato progetto di riforma della scuola secondaria di secondo grado.

A parte altre considerazioni, l'interrogante desidera conoscere se il provvedimento, strettamente amministrativo, debba essere modificato consentendo continuità ai corsi funzionanti, dei quali così a lungo e inutilmente e invano è stato chiesto un aumento per soddisfare le pressioni di tanti studenti, i quali ne utilizzano l'indovinato canale per giungere, meno difficilmente, a un'occupazione, particolarmente in province e zone di quel meridione le cui ben note perduranti difficoltà dovrebbero consigliare molta prudenza prima di impoverire le scarse sperimentazioni in fatto di riforma di una scuola da collegarsi alla società e al mondo del lavoro.

In conclusione, si desidera sapere se sia in animo di codesto Ministero provvedere

tempestivamente all'esame della situazione generale riferita ai corsi sperimentali in questione, in modo da non aggravarla dopo aver più volte disatteso le domande di allargamento del numero degli stessi corsi, presenti in diverse e rinnovate proposte di legge. (5-01067)

BALDASSARI, SCIPIONI, CERAVOLO, GUGLIELMINO, KORACH, SKERK, CIACCI, CARRI, BALLARIN, FOSCARINI E FIORIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

a) in base a quali criteri si intende affidare in concessione alla Telespazio (STET) l'impianto e l'esercizio di mezzi e strumenti collegati al sistema di trasmissione via satellite, estendendo così l'ambito di intervento della società Telespazio da quello propriamente ausiliario e sperimentale a quello esecutivo e comunque aggiuntivo ai servizi già di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) a quali criteri di razionalità ed economicità corrispondano gli orientamenti del Ministero, considerato che questi servizi dovranno poi essere dati in uso all'amministrazione postelegrafonica e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici le quali dovranno versare alla Telespazio i relativi canoni, il cui ammontare è determinato da costi e tariffe decise da società internazionali in cui la Telespazio partecipa con una quota del 2,84 per cento.

Gli interroganti, ritenendo che in rapporto ai pareri più volte espressi nelle competenti Commissioni parlamentari, secondo i quali si ravvisa indispensabile unificare il più possibile i servizi di telecomunicazioni per corrispondere ad ovvi criteri di economicità, efficienza, razionalizzazione e programmazione e più in generale ai criteri sociali a cui queste attività devono uniformarsi e che pertanto decisioni e scelte non possono essere elusive delle legittime sedi in cui la volontà collettiva si esprime, chiedono al Ministro se ritenga di dover rinviare ogni decisione in merito successivamente ad un approfondito esame in sede parlamentare.

(5-01068)

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

al corrente della situazione largamente illustrata dalla stampa genovese in cui si trova la fabbrica di aghi per uso industriale Torrington, sita e funzionante in Genova-Sestri, dopo che i proprietari (statunitensi) il 18 giugno 1975, denunciando difficoltà di vario genere, hanno comunicato improvvisamente la loro decisione di mettere immediatamente in liquidazione lo stabilimento genovese e di continuare (per evadere le richieste del mercato) la produzione delle sole fabbriche americane, in Brasile, Stati Uniti e Canada.

Ben si può prevedere la reazione dei 530 dipendenti (di cui 330 donne) che ora hanno occupato la fabbrica come azione di difesa, messi così alla sprovvista di fronte ad un'azione grave, di procedura insolita, che mette a repentaglio la vita di tante famiglie e che ha suscitato giustificato allarme e preoccupazione nell'intera popolazione genovese.

Poiché risulta all'interrogante che lo stabilimento di Torrington ha un settore di lavoro specialistico unico in Italia e che la sua produzione di aghi ha una richiesta considerevole sul mercato nazionale, tanto che per la mancata consegna del materiale Torrington già una fabbrica di macchine per maglieria di Brescia ha posto i suoi dipendenti in cassa integrazione, l'interrogante chiede se, in mancanza di altra migliore soluzione, quale potrebbe essere il convincere, attraverso gli organi più qualificati, gli azionisti statunitensi a rivedere la loro decisione, non si potrebbe esaminare la possibilità che lo stabilimento Torrington passi alle partecipazioni statali, non solo per salvaguardare il diritto al lavoro delle sue maestranze, ma anche per evitare la drammatica conseguenza, che altre fabbriche rischino l'inattività.

L'interrogante fa presente:

che l'attività commerciale di detta fabbrica, i cui impianti sono in piena efficienza, da verifiche effettuate, sarebbe assicurata perché per questo tipo di produzione di aghi in Europa esiste praticamente il monopolio diviso tra due case di produzione e precisamente la Groz-Bekert della Germania e la Torrington di Genova;

che con il 60 per cento della produzione di Genova si copre il 15 per cento del mercato italiano e la Torrington è l'unica azienda produttrice di aghi esistente in Italia. (5-01069)

FAENZI, CARRI, CIACCI, DULBECCO, ACCREMAN E FLAMIGNI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei trasporti.* — Per sapere se corrisponde a verità l'intenzione del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato di disfarsi e cedere a privati la Compagnia italiana turismo (CIT) proprio mentre si pone come prioritaria la necessità di sviluppare i servizi e i trasporti collettivi del turismo, condizione per sostenere il settore e favorire il rinnovamento della organizzazione e della struttura turistica del paese.

Per sapere se ritengano opportuno, prima che la situazione sia compromessa, di esaminare la situazione della CIT con gli assessori al turismo delle regioni ed eventualmente con gli altri enti pubblici od a partecipazione pubblica che si interessano di viaggi turistici quali l'ENIT, l'ACI, l'Alitalia, la Finmare nonché con i sindacati e le associazioni rappresentative degli operatori turistici anche al fine di studiare soluzioni alternative, nel quadro della politica turistica che è programmata da questi enti e dalle regioni che hanno la competenza della materia.

Per chiedere infine che prima di qualsiasi decisione il Governo, una volta acquisiti gli elementi e i pareri degli enti di cui sopra, riferisca al Parlamento sulle soluzioni definitive che si intendono prendere.

(5-01070)

GIANNANTONI, RAICICH, CHIARANTE E BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue valutazioni e le sue decisioni in merito ai problemi aperti dalla lettera inviata il 24 giugno 1975 dall'onorevole Maria Iervolino, presidente dell'Ente nazionale Opera Montessori al provveditore di Roma, lettera che ha suscitato immediata e ampia reazione da parte del consiglio di circolo, del collegio dei docenti, di genitori.

In effetti agli interroganti pare indubbio che tale lettera pretenda di mettere in forse, con un gesto indubbiamente molto grave, non solo l'esistenza del consiglio di circolo, da poco costituito sulla base da quanto disposto dai decreti delegati sugli organi di governo della scuola, ma anche le caratteristiche di autonomia e di continuità di una sperimentazione didattica, al cui ulteriore sviluppo docenti e genitori si sono mostrati altamente interessati.

Ferma restando l'opportunità di una ulteriore e approfondita discussione, da svi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

luppate in relazione a conformi iniziative legislative, sul problema della gestione di tale tipo di scuola, gli interroganti ritengono che il Ministro debba intervenire prontamente per garantire la vita e la funzione del consiglio di circolo delle scuole del circolo didattico diretto dalla signorina Pini (Villa Paganini, Santa Maria Goretti, viale Adriatico e via dei Marsi) e per assicurare la continuità della sperimentazione didattica. (5-01071)

PANI, MARRAS, CARDIA E BERLINGUER GIOVANNI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali sono le ra-

gioni che hanno indotto l'azienda delle ferrovie dello Stato a decidere di non accettare prenotazioni di viaggio sui traghetti che collegano Civitavecchia con Olbia e viceversa.

Se ritenga di dover intervenire oltre che per potenziare il servizio soprattutto in questo periodo particolarmente « caldo » anche per far revocare tale decisione in quanto aggrava ulteriormente la condizione dei passeggeri che si recano o provengono dalla Sardegna sottoposti così ad una assoluta incertezza sulla possibilità di essere imbarcati e quindi esposti al rischio di rimanere in lunghe file nei porti di Civitavecchia e di Olbia. (5-01072)

. . .

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SERVADEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del furto operato un anno fa circa dal museo della casa di riposo militare di Turate (Como) di undici rivoltelle ancora in grado di funzionare.

Per sapere se gli risulti che l'inchiesta all'uopo svolta dalla stazione dei carabinieri di Mozzate (Como) è stata alquanto parziale e sommaria, trascurando molti particolari che davano al furto una fisionomia molto chiara e non chiamando in causa lo ambiente nel quale operano i figli conviventi del comandante di tale casa, tenente colonnello Consalvo Giachi, notoriamente aderenti a formazioni extraparlamentari di estrema destra, già noti alla giustizia per azioni violente e criminose.

Per sapere, ancora, se sia a conoscenza che fino a pochi mesi fa, oltre a varie altre cose del genere, faceva bella mostra di sé nella citata casa militare, un busto bronzeo di Mussolini, rimosso soltanto dopo una visita del comandante del corpo d'armata di Milano, e non destinato alla cantina come da questi raccomandato, ma utilizzato dal tenente colonnello Giachi per il suo appartamento all'interno della casa militare.

Tutto ciò premesso, l'interrogante desidera sapere se il Ministero consideri ancora opportuna la presenza nel citato ambiente del comandante Giachi e della sua famiglia, e per quali ragioni la Difesa, informata di queste cose da molti mesi, non abbia ancora assunto decisioni adeguate.

(4-13960)

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza che il signor Morolli Angelo, funzionario dell'ufficio imposte dirette di Rimini, presiede da molti anni la Cassa rurale ed artigiana San Gaudenzo della località, malgrado la chiara incompatibilità di legge esistente fra tale pubblico incarico e la sua attività professionale, incompatibilità riconosciuta oltretutto ufficialmente da uno specifico pronunciamento di qualche anno fa del Comitato interministeriale del credito.

Per sapere, inoltre, se sia a conoscenza delle varie e rilevanti irregolarità verifica-

tesi in occasione dell'assemblea generale dei soci della citata Cassa del 20 aprile 1975, assemblea che ha portato alla conferma del Morolli alla presidenza, alla nomina nel consiglio di amministrazione di un suo parente, eccetera. Tali irregolarità sono state immediatamente notificate alla Banca d'Italia di Forlì da un certo numero di soci, i quali hanno anche fatto riferimento alla non rispondenza del verbale dell'assemblea col reale svolgimento dei fatti.

L'interrogante ritiene che di fronte a tali circostanze ogni ulteriore ritardo della Banca d'Italia e del Ministero nell'affrontare radicalmente la questione, e nell'assumere provvedimenti adeguati, accrediti la voce che anche nel delicato settore del credito esistono gli « intoccabili », e crei ulteriore dannosa confusione nella Cassa rurale in questione la quale, per il volume dei depositi e degli affari è, oltretutto, una delle principali della regione Emilia-Romagna. (4-13961)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza che il signor Muratori Sante, residente a Borghi (Forlì), via Cornacchiara, 147, ha in uso dall'anno 1940 una casa di civile abitazione costruita dai sindacati fascisti dell'agricoltura ed assegnatagli in quanto capo di una famiglia numerosa (nove figlioli), per la quale lo stesso Muratori paga annualmente i tributi erariali attraverso una cartella esattoriale intestata a « confederazione fascista lavoratori agricoli N.P. Muratori Sante ».

Tale edificio avrebbe dovuto diventare sua proprietà entro l'anno 1950, cosa che non si è verificata in relazione alle mutate condizioni politiche ed alla scomparsa della confederazione citata.

Il signor Muratori, legittimamente desideroso di definire la pendenza e di provvedere ad una sistemazione dell'edificio, divenuto cadente, cerca inutilmente da anni di stabilire contatti con qualche interlocutore valido a tale fine. Sia l'intendenza di finanza di Forlì sia gli uffici stralcio dei disciolti sindacati fascisti di Roma dicono di non essere della partita, e non hanno consigli da esprimere.

Tutto ciò premesso, l'interrogante desidera conoscere a quale ufficio governativo il citato assegnatario deve rivolgersi per avere finalmente riconosciuti i suoi diritti.

(4-13962)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponda a verità quanto riferito recentemente da organi di stampa nazionale circa un preoccupante annuncio dato ad un congresso accademico di Torino (ove si sono tenute riunioni internazionali medico-chirurgiche) dell'esistenza nel nostro paese di una galoppante epidemia di salmonellosi, alla quale i più pericolosamente esposti sarebbero i bambini fra il quarto ed il dodicesimo mese di vita. Stando sempre a quanto riferito dalla stampa, attualmente nell'intero territorio nazionale vi sarebbero almeno quarantamila casi di salmonellosi.

In caso affermativo, si vuole sapere se e quali iniziative si intendano adottare per fronteggiare il fenomeno epidemico e, in particolare, se si ritenga opportuno promuovere urgenti indagini conoscitive sull'ambiente (esami batteriologici sugli alimenti, acque, liquami e rifiuti solidi), sugli allevamenti e sui mangimi e incentivare al massimo la necessaria opera di profilassi. (4-13963)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che la signora Di Maio Lucia, ex dipendente del comune di Marcianise (Caserta) da due anni e più attende la liquidazione della pensione da parte degli istituti di previdenza - e quando la pratica intestata alla Di Maio verrà definita. (4-13964)

BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quando verrà definita la domanda, avanzata due anni fa, dalla signora Di Maio Lucia, ex dipendente del comune di Marcianise (Caserta), intesa ad ottenere, da parte dell'INADEL, il premio di fine servizio. (4-13965)

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 117 dell'8 maggio 1974 ha dichiarato illegittimo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 - perché l'INPS non emana - con urgenza - le norme conseguenti alla stessa sentenza. Centinaia di vecchi lavoratori attendono tali norme. Si fa presente che ad analoga interrogazione (4-13221) del 9 aprile 1975 non è stata data risposta. (4-13966)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che l'Opera nazionale per i combattenti nel mese di giugno 1975 ha venduto all'asta tre poderi di sua proprietà siti in Licola (Pozzuoli) per l'importo di circa 600 milioni di lire, lasciando facoltà agli acquirenti di versare la maggior parte dell'importo in rate annuali all'interesse del 7 per cento mentre, per esigenze di cassa dell'ente, il presidente preleva denaro da istituti di credito all'interesse medio del 15 per cento.

Se i fatti sopraesposti risultassero veri, quali provvedimenti si intenda prendere al fine di non veder totalmente polverizzato il patrimonio dell'istituto che, in questo ultimo decennio, è stato oggetto di speculazioni e svendite a privati a danno dei fini assegnati all'ente che sono quelli della formazione della piccola proprietà contadina. (4-13967)

CARIGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritenga opportuno di esperire un intervento presso il Governo dell'India perché, al di là di ogni valutazione sulla legittimità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, adottati nei confronti di eminenti uomini politici, consideri l'opportunità di concedere la libertà all'anziano leader socialista Narajan, le cui condizioni di salute sono estremamente precarie. (4-13968)

STRAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della sanità.* — Per sapere se siano al corrente che in questi giorni si è verificata una spaventosa strage di pesci nel fiume Potenza che scorre nel territorio della provincia di Macerata.

L'interrogante chiede altresì di conoscere -

atteso che già in precedenza si sono verificati fatti analoghi nello stesso corso d'acqua e che comunque quest'ultimo episodio è di assoluta gravità in quanto sembra che la fauna ittica del Potenza sia ormai completamente scomparsa;

che le organizzazioni di pesca sportiva della zona hanno elaborato un ordine del giorno su questo caso e si apprestano a sporgere una circostanziata denuncia alle competenti autorità;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

che in precedenza fatti analoghi, si sono verificati nel fiume Chienti, altro grosso corso d'acqua del Maceratese;

che il Potenza ormai ridotto ad un corso d'acqua putrido e velenoso sfocia nell'Adriatico in una zona balneare molto frequentata;

che il fatto ha provocato sgomento e preoccupazione in tutti i comuni della provincia e nella regione come hanno documentato gli organi di informazione;

che la situazione ormai gravissima si va deteriorando in maniera addirittura irreversibile -

cosa intendano fare per scoprire le cause che sono all'origine di tale fenomeno che oltretutto non è isolato nel paese ma si appresta a diventare sempre più diffuso, e per approntare gli strumenti necessari a far sì che la politica a favore dell'ambiente trovi pratica applicazione nelle decisioni del Governo e non sia limitata a pure ed insignificanti manifestazioni verbali.

(4-13969)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi nei riguardi di coloro che, in Portoferraio (Livorno), si sono resi responsabili della distruzione di parte delle mura del '500.

(4-13970)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere su quali basi e con quali intendimenti futuri la Liquigas ha acquistato, in Livorno, dalla GIA (Gruppo Industrie Alimentari), il terreno dove insistono silos e impianti per mangimi e la lavorazione di oli vari;

per sapere se è esatto che parte di questo terreno, e precisamente quello a banchina (220 metri di lunghezza lungo il canale), è stato ceduto, sempre dalla GIA, alla Compagnia portuale di Livorno;

per conoscere il prezzo di acquisto al metro quadro dichiarato dalla Liquigas e dalla Compagnia portuale, e quali valutazioni sull'intera operazione abbia dato l'ufficio del registro di Livorno;

se è esatto che la Liquigas intenda sfruttare per uso alimentare le bioproteine ricavate dal petrolio.

(4-13971)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è esatto che l'ufficiale sanitario del comune di Livorno aveva emesso una serie di motivate ordinanze, con le quali veniva vietata la balneazione in diversi punti della costa che dall'Ardenza porta al cantiere Orlando, in quanto fare il bagno in quei luoghi significa correre il serio pericolo di contrarre il tifo, o addirittura l'epatite virale, parente stretta del colera;

se è esatto che tale inquinamento è dovuto a diretta responsabilità dell'amministrazione comunale di Livorno, in quanto le stazioni di sollevamento e raccolta dei liquami non sono in grado di impedire lo scarico degli stessi liquami in mare;

per conoscere i motivi per i quali l'amministrazione comunale ha revocato i divieti di balneazione predisposti dall'ufficiale sanitario; se ciò è legittimo, e, in caso contrario, per conoscere quali provvedimenti l'autorità giudiziaria ha predisposto nei riguardi dei responsabili incorsi, perlomeno, nel reato di omissione di atti di ufficio.

(4-13972)

BISIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponde al vero che le autorità militari territoriali della Sicilia hanno emesso recentemente un'ordinanza secondo la quale - con riferimento a leggi e decreti ministeriali - viene tassativamente vietata la costruzione di abitazioni, opifici eccetera in prossimità di un deposito di munizioni in contrada San Filippo (Messina), zona in atto largamente interessata allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

Per conoscere se nella fase di elaborazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, le autorità militari citate e il comune di Messina hanno avuto riguardo alle conseguenze derivanti dalle «servitù militari» così rilevanti nel territorio della città e se ritenga:

1) fugare ogni preoccupazione legittimamente giustificata in ordine ai lavori già in corso in prossimità del deposito di San Filippo destinati alla costruzione di centinaia di alloggi in una città la cui domanda di case e servizi sociali è progressivamente cresciuta in questi ultimi anni;

2) stabilire una attenta riconsiderazione dei problemi emergenti per la città di Messina anche alla luce delle indicazioni di massima che già scaturiscono dal testo un-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

ficato di diverse proposte di legge della nuova normativa sulle « servitù militari » in discussione al Parlamento;

3) promuovere una riunione tra le rappresentanze elettive della città di Messina, le forze politiche e sociali, la regione siciliana e il Ministero della difesa per un esame complessivo dei problemi urbanistici della città così seriamente condizionati dalla presenza in zone centrali di stabilimenti e caserme che rappresentano una anacronistica e non più tollerabile strozzatura alla sua espansione e al suo sviluppo (Orti della Maddalena, 24° artiglieria, aree disponibili della zona falcata del porto ecc.) e pervenire alle possibili scelte alternative di aree e zone reperibili a Messina. (4-13973)

MARCHETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia che verrebbero ridimensionati notevolmente i programmi futuri e addirittura che la Germania intenda arrivare a una revisione generale dell'attività del Centro comune di ricerche di Ispra, cancellando i programmi di ricerca scientifica interessanti l'energia solare, la reazione di fissione, la sicurezza degli impianti di protezione antiradioattiva e altri. (4-13974)

D'ANGELO. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sono a conoscenza della estrema precarietà e del pericolo che incombono sulla caserma del Corpo dei vigili del fuoco « Del Giudice », sita in via del Sole in Napoli, per la grave instabilità della contigua chiesa della Pietrasanta, la cui vecchia e maestosa cupola con l'annesso blocco dell'orologio solare e le massicce mura perimetrali rischiano di rovinare coinvolgendo la caserma medesima e, in particolare, il lato ove sono poste camerate dei vigili del fuoco, il centralino telefonico dell'impianto e gli spogliatoi; per la instabilità delle strutture della caserma che gravitano su una delle numerose caverne che intessono il sottosuolo della città di Napoli, tant'è che con il lieve movimento tellurico registrato nel giugno scorso consistenti lesioni si sono determinate in più parti dell'immobile, e, infine, per l'inadeguatezza dell'impianto medesimo a soddisfare i compiti del reparto in esso allocato, in quanto, come è nato, è sito in un vecchio e angusto convento.

L'interrogante chiede di sapere in specie:

i proponimenti del Governo relativamente alla necessità di dotare il reparto dei vigili del fuoco di Napoli delle attrezzature fisse adeguate all'importanza del reparto stesso e atte agli adempimenti cui esso è chiamato, come da tempo promesso e non ancora realizzato;

le misure efficaci e in via breve che, in attesa delle nuove strutture, verranno adottate per garantire la sicurezza dei vigili che operano nella caserma e l'agibilità delle attrezzature fisse in loro dotazione, in luogo del risibile provvedimento dell'amministrazione comunale di Napoli di chiudere al traffico veicolare e pedonale via del Sole, tranne quello inerente l'attività del reparto dei vigili del fuoco, non escluso il transito delle pesanti autogru in dotazione al reparto stesso (20 tonnellate a pieno carico);

ii proponimenti del Ministro per i beni culturali circa le sorti del millenario complesso della chiesa della Pietrasanta, ponendo fine ai continui rinvii delle decisioni da adottare — che si protraggono da trenta anni — per dare sicurezza anche agli operatori e ai numerosi cittadini della zona, e per ripristinare pienamente questo importante patrimonio artistico e culturale duramente colpito dai bombardamenti aerei dell'ultima guerra. (4-13975)

PANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di predisporre con particolare urgenza misure di manutenzione straordinaria per la strada statale n. 125 nel tratto Siniscola-Olbia in considerazione del fatto che trattasi di arteria di grande traffico soprattutto nel periodo estivo e che allo stato attuale il manto di asfalto risulta assai logorato e fitto di pericolosi avvallamenti anche in conseguenza del fatto che su quella strada si indirizza prevalentemente il traffico dei mezzi pesanti diretti al centro Sardegna.

Per conoscere inoltre dati precisi in ordine al completamento della superstrada Nuoro-Olbia particolarmente per ciò che si riferisce al tronco della nuova strada che deve collegare Siniscola con Olbia. (4-13976)

PANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che in data 24 luglio 1970, in relazione a lavori

riguardanti la strada n. 198 (Seui-Lanusei), l'ANAS ha proceduto all'esproprio di terreni di proprietà dei signori Pili Luigi, Doneddu Salvatore, Pili Cesarina e De Murtas Virginia, cittadini di Gairo (Nuoro) — quale sia la ragione per cui alla data odierna non è stato ancora corrisposto l'indennizzo e se non ritenga di dover intervenire efficacemente per risolvere l'annosa questione. (4-13977)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici per conoscere:

a) se risponda a verità che il progetto per la definitiva sistemazione della strada statale 63 del Cerreto, sia stato accantonato per mancanza di finanziamenti;

b) se sia a conoscenza del Ministro e del Governo che nei confronti della provincia di Reggio Emilia, ed in particolare della zona montana, pare essere in atto una specie di programmato declassamento a zona depressa che si è concretato tra l'altro con la soppressione della sede degli uffici finanziari ed ora con l'abbandono del progetto di sistemazione della statale 63, unica via di collegamento di molte comunità montane dell'Appennino reggiano e ligure;

c) se sia ancora tollerabile il fatto che mentre si assiste allo spreco di pubblico danaro in alcune autostrade inutili e frutto di prepotenza di potere, continua e s'aggrava la latitanza dello Stato nell'esecuzione di suoi compiti fondamentali nell'interesse di popolazioni laboriose che chiedono soltanto il mantenimento delle minime condizioni vitali;

d) infine ed in sostanza se e quali provvedimenti urgenti intenda assumere per dare esecuzione al progetto di sistemazione della strada statale n. 63.

(3-03666)

« FELISETTI, FERRARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, per conoscere — in relazione alle notizie apparse sugli organi di stampa e rese pubbliche da alcu-

ne associazioni culturali di Roma, secondo le quali l'Orto Botanico della capitale, che occupa alcuni ettari sulle pendici del Gianicolo, è tenuto in un deplorabile abbandono —:

se risponde a verità che lo stanziamento annuo nel bilancio dell'università di Roma, per la manutenzione e la cura della vasta e rarissima flora, si aggira attorno ai sei milioni di lire;

se si ritiene di dover intervenire per assicurare un finanziamento adeguato e salvaguardare un preziosissimo patrimonio e l'attività di ricerca e di sperimentazione dei due laboratori universitari che operano all'interno dello stesso Orto Botanico, tenendo conto che l'università di Roma ha al momento una notevole disponibilità finanziaria in base alla legge per i provvedimenti urgenti per l'università.

(3-03667)

« CIAI TRIVELLI ANNA MARIA,
GIANNANTONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se risponde a verità:

che fin dal mese di maggio 1975 l'acqua resa potabile dagli impianti di desalinizzazione di Capri, gestiti dalla SIPPIC che, per tale servizio ha ottenuto, in deroga alle norme vigenti, contributi di centinaia di milioni dal Ministero dell'industria per integrazione di mancati profitti, invece di essere convogliata nelle condotte per la distribuzione per usi civili, verrebbe versata a mare;

che la SIPPIC si troverebbe collegata con chi ha l'appalto della fornitura di acqua che viene trasportata a Capri con navicisterna in partenza da Torre Annunziata e che in conseguenza dell'eventuale doloso spreco dell'acqua prodotta dal dissalatore ne trarrebbe grandi vantaggi economici.

« Gli interroganti chiedono di conoscere, se tali fatti risultassero veri, quali provvedimenti il Ministro intende adottare.

(3-03668) « CONTE, D'ANGELO, D'AURIA, SAN-
DOMENICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere l'autorità, comandata in piazza Venezia, che ha

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 LUGLIO 1975

ordinato le riprese filmate della manifestazione del 26 giugno 1975 dei sottufficiali dell'aeronautica militare riunitisi nella suddetta piazza, con correttezza e ordine, per discutere dei loro problemi alla luce del sole.

« Se ritenga di intervenire presso i responsabili che, con le armi in pugno, hanno intimato ai partecipanti di disperdersi.

« Se ritenga tale azione repressiva giustificata, sotto qualsiasi aspetto, dato il carattere del tutto pacifico della suddetta riunione.

(3-03669)

« CALABRÒ ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO